

CXCVI.

TORNATA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	7800	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000	7838
Interpellanza (Svolgimento):		Disegni di legge (Presentazione):	
Sul Patto della Piccola Intesa e sulla nota presentata dalla Francia, con l'adesione dell'Inghilterra, alla Repubblica Austriaca	7800	MUSSOLINI: Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione industriale	7837
BACCI	7800	JUNG: Modificazioni dell'articolo 22, 4º comma, del testo unico della legge sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e della nota al n. 20 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.	7838
SUVICH, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7802	Disegni di legge (Votazione segreta):	
Convocazione degli Uffici	7803	Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934	7839
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):		Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia	7839
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934	7804	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture, per trasporto di persone ad uso privato	7839
ACERBO, <i>Ministro</i>	7804	Ricostituzione del Comune di Monteferrante in provincia di Chieti.	7839
Ordini del giorno:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000	7839
PAOLONI	7818	Sull'ordine del giorno:	
BARBARO	7819	PRESIDENTE	7840
Disegno di legge (Discussione):			
Disciplina degli impianti di radiologia o di radiumterapia	7830		
MORELLI EUGENIO	7830		
FIORETTI ERMANNÒ, <i>relatore</i>	7832-35		
MARAVIGLIA	7833		
ARPINATI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7834		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato	7838		
Ricostituzione del Comune di Monteferrante in provincia di Chieti.	7838		

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, gli onorevoli: Garibaldi, di giorni 6; Pellizzari, di 8; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Basile, di giorni 2; Caccese, di 1; Marquet, di 1; Bisi, di 2.

(*Sono concessi*).

Svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza dell'onorevole camerata Bacci: « Al Capo del Governo, Ministro degli affari esteri, per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti in ordine al patto recentemente stipulato a Ginevra fra le Potenze della Piccola Intesa e alla nota che la Francia, con l'adesione dell'Ighilterra, ha presentato alla Repubblica Austriaca ».

L'onorevole camerata Bacci ha facoltà di svolgerla.

BACCI. Onorevoli Camerati, poche parole potrebbero essere sufficienti per dare ragione della mia interpellanza, relativamente ad uno degli argomenti che ne forma oggetto, dopo le dichiarazioni fatte alla Camera dei Comuni dal Ministro inglese degli esteri.

Della faccenda dei fucili di Hirtenberg, intorno alla quale si era tentato di inscenare tanto clamore, aveva fatto giustizia sommaria l'opinione pubblica europea, prima ancora dei Governi interessati.

La relativa nota è passata così agli archivi a fare compagnia, per ragioni di simiglianza, a quella del lontano e tragico luglio 1914, mentre l'Europa ha un nuovo debito di riconoscenza per Mussolini, cui va il merito primo di averla liberata dallo smarrimento timoroso dei passati giorni. (*Vivi applausi*).

Se ne potrebbe, dunque, anche non parlare di questa nota, se, in un certo senso, l'episodio di Hirtenberg non si riflettesse sull'altro argomento della interpellanza: il nuovo patto della Piccola Intesa, di cui la nota medesima può ben essere considerato l'infelice debutto.

Dalla valutazione dell'episodio di Hirtenberg si giunge naturalmente ad un giu-

dizio intrinseco sul nuovo patto, e qualunque spiegazione potesse venire su questo patto non sarebbe da considerarsi che limitata.

È invece opportuno che nella Camera fascista si affermino alcune cose essenziali intorno al modo con cui si sono determinati i recenti avvenimenti e sulle maggiori tesi che oggi dominano i problemi salienti della politica internazionale.

Quanto al modo, per poterlo adeguatamente giudicare e con profondo rammarico deplorare per i metodi che sembrano divenuti ormai moneta corrente di certa politica giornalistica e parlamentare, basterà ricordare le manovre con cui in ambienti responsabili, quale dovrebbe essere la Commissione degli esteri della Camera francese, si è lanciata l'accusa di un inesistente accordo segreto pretesamente stipulato fra l'Italia, Germania e Ungheria.

Il 9 febbraio: i giornali francesi *Ordre* ed *Oeuvre* pubblicano per i primi il « resoconto » della riunione della Commissione degli esteri della Camera francese, durante la quale riunione un deputato interroga il signor Herriot sull'alleanza italo-germanico-maggiara dello scorso agosto.

Il 10 febbraio: i giornali italiani riferiscono e smentiscono, deplorando.

Ciò nonostante i giornali francesi diffondono, largamente commentandole, le informazioni dell'*Ordre* e dell'*Oeuvre*.

Nessuna smentita del signor Herriot, presidente della Commissione degli esteri.

L'11 febbraio: smentita della *Stefani* e nuove deplorazioni della stampa italiana.

I giornali francesi persistono, senza prendere atto delle smentite italiane.

Silenzio complice del signor Herriot.

Il 12 13 e 14 febbraio: identico atteggiamento della stampa francese e del signor Herriot.

Il 15 febbraio: smentita categorica e diretta del Capo del Governo italiano nel Consiglio dei Ministri, che chiama in causa la Commissione degli esteri della Camera francese.

Il 16 febbraio: la officiosa Agenzia Havas, costretta a rispondere, mentisce due volte nel suo comunicato: mentisce quando afferma che le informazioni sono state date dalla stampa straniera, mentre sono stati proprio i giornali francesi a dare per primi il resoconto della seduta della Commissione; mentisce quando afferma categoricamente che la menzogna dell'alleanza « non è stata in alcun modo e sotto nessuna forma portata innanzi alla Commissione degli esteri della Camera ».

Il signor Herriot, dal canto suo, conferma questa smentita nell'*Ere Nouvelle*.

Il 17 febbraio: il signor Herriot è costretto ad ammettere, smentendo l'*Havas* e sè stesso, che nella seduta della Commissione un deputato lo aveva interrogato sull'alleanza Italo-Germanica.

Immediatamente l'*« Ordre*, il primo giornale che pubblicò il resoconto delle sedute, rifiuta anche cotesta parziale ammissione, cui si trova obbligato il signor Herriot, e lo mette in imbarazzo con una piena conferma, scrivendo: « noi non abbiamo alcun diritto di appassionare un dibattito delicato; ma il signor Herriot parla veramente con troppa audacia. Precisiamo bene, con tutta obbiettività: non affermiamo che il trattato italo-tedesco-ungherese esista; ma affermiamo che di tale trattato è stato parlato la scorsa settimana alla Commissione degli affari esteri della Camera ».

La ricapitolazione è stata necessaria perchè sistemi così fatti documentano la irresponsabilità di certa politica.

E veniamo ora alle condizioni nelle quali si è creduto di presentare la nota alla Repubblica Austriaca.

Non mi indugierò, nè insisterò in un esame intrinseco della nota stessa, ma mi soffermerò brevemente su due problemi che superano l'atto in sè e che, fra tanti, credo meritino la particolare attenzione della Camera.

Sono state pubblicate in questi giorni le cifre relative ai trasporti di materiali militari transitati nel territorio della Repubblica Austriaca. Cifre imponenti per quantità e qualità, che segnalano alla particolare meditazione dei nostri Ministri militari.

Orbene: è lecito considerare il territorio austriaco un territorio servile, in cui nulla è da dire quando, contemporaneamente alla Conferenza del disarmo, passano enormi carichi di armi e munizioni destinati alle Potenze della Piccola Intesa, mentre invece per un modesto carico di fucili, che diventano quisquiglie in confronto ai carri armati e alle artiglierie pesanti, si può con disinvoltura creare una situazione e uno stato di animo non troppo dissimili da quelli del luglio 1914? E si può domandare all'Austria di doverne rispondere?

È evidentemente insostenibile una tesi che da una parte vuole un'accettazione passiva e dall'altra pretende un intervento; il quale intervento è, oltre tutto, anche al di fuori degli obblighi del Trattato di San Germano.

L'altro problema, di ordine politico, insieme, e morale, che tocca profondamente l'avvenire dell'Europa e la possibilità di dare una risoluzione alla Conferenza del disarmo, è quello ripetutamente indicato dal Duce e in maniera solenne e definitiva nei discorsi di Napoli del 1931, di Torino del 1932 e negli storici articoli del *Popolo d'Italia*.

È possibile, cioè, sviluppare ancor oggi, in contrasto con le stesse premesse dei Trattati di pace, una qualsiasi azione politica e diplomatica fondata su questo assurdo repugnante: che vi debbano essere degli Stati ai quali spetta il diritto illimitato di armarsi e degli altri Stati vincolati al disarmo?

E che i primi possano anche quotidianamente dichiarare di armarsi proprio contro i secondi?

Ecco il clima nel quale è stata elaborata la nota e nel quale si volevano trasformare in armamenti formidabili e minacciosi per la pace dell'Europa i pochi fucili di Hirtenberg.

Si può giudicare dall'episodio quanto il permanere di una tesi così aberrante sia conciliabile con la incagliata tesi del disarmo.

Quanto al patto della Piccola Intesa è opportuno, per non dire necessario di fronte a certe errate interpretazioni, affermare nella Camera fascista che si può ritenere nostro dovere rilevare l'avvenimento come atto fondamentalmente contraddittorio con il Patto della Società delle Nazioni, ma che non ne siamo, per questo, affatto allarmati, anche se la variopinta stampa francese, autorevole interprete a quanto sembra di politica estera, si ostina da molte settimane e, fin da quando si annunciò la missione del nuovo Ambasciatore a Roma, a proclamare in tutti i toni che il Patto è rivolto contro l'Italia.

L'affermazione ci lascia, come sempre, perfettamente tranquilli e sereni. (*Vivi applausi*).

D'altronde noi dobbiamo considerare che questa insistenza nel volere interpretare il patto della Piccola Intesa in funzione antitaliana non è che uno dei tanti errori con i quali si viene ad aggravare la condizione stessa degli Stati della Piccola Intesa impegnandoli in enormi spese militari e costituendoli quindi in difficoltà finanziarie con i paesi in crisi per mantenerli sulla via di una politica estera pericolosa ed insostenibile, quando invece dovrebbero curare e, se è possibile, risolvere i loro gravi problemi interni. Farei torto alla Camera se mi indugiassi ad indicare quali siano questi problemi interni, consegnati ormai ad una cronaca quasi quotidiana.

Un'ultima osservazione. Noi giudicheremo, il mondo giudicherà gli accordi di Ginevra dai fatti.

L'esperienza dirà se le molteplici divergenze d'interessi che separano i tre Stati contraenti, e che l'esperienza di questi anni ha messo in evidenza, potranno essere composte e armonizzate dalla convenzione di Ginevra. Intanto una domanda agli zelatori della Società delle Nazioni e della Piccola Intesa: la nuova combinazione politica non può forse chiamare, per reazione, per naturale e legittima difesa, la costituzione di nuove combinazioni, di nuovi aggruppamenti politici? E se questo avvenisse, la cooperazione tra tutti gli Stati, che noi continuiamo a ritenere come indispensabile per il progresso e il miglioramento del mondo, sarà essa ormai più possibile?

Fatte queste dichiarazioni, che si manifestavano necessarie, resta da osservare che, come già esiste una contraddizione fondamentale fra la politica dell'affare di Hirtenberg e la Conferenza del disarmo, così ne esiste un'altra fondamentale tra la politica delle alleanze militari, di cui il patto della Piccola Intesa è un esempio ultra significativo, e il patto della Società delle Nazioni, che è un patto comune nel quale o si ha fiducia o non se ne ha. Se la si ha, non bisogna fare alleanze militari. Il nuovo patto della Piccola Intesa è dunque da esaminarsi soltanto sotto questo punto di vista:

il permanere cioè di una mentalità e di metodi di una diplomazia che noi riteniamo pericolosa per la pace dell'Europa; una diplomazia, in altri termini, che vuol vivere e prosperare di queste campagne allarmistiche di stampa e di corridoio. Noi abbiamo il diritto, quindi, e il dovere di deplorare una cotale diplomazia, non solo in sé e per i pericoli che può portare all'Europa, ma soprattutto perchè è la perfetta antitesi dell'azione di Mussolini, che è continuità, chiarezza anticipatrice di problemi e amicizia sincera e sicura, quando è amicizia, nei rapporti internazionali (*Approvazioni*); e che all'interno è lavoro produttivo e pacifico, quanto a dire la garanzia più sicura del concreto apporto dell'Italia fascista ad una pace non predicata ma costruita. (*Vivi applausi*).

Sono nel vero quei giornali francesi che qua e là ammoniscono la Francia a capire l'Italia di Mussolini e la sua politica. È nel vero la *Liberté* quando riconosce la superiorità della politica fascista e conclude: « È Roma che detiene il segreto di domani. Dalla sag-

gezza di Roma, dipende, una volta di più, la chiusura durevole del Tempio di Giano ». (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

SUVICH, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli Camerati, sul recente accordo fra gli Stati della Piccola Intesa non si hanno ancora elementi sufficienti per un giudizio. Non sono chiare la sua origine e le vere finalità che esso si propone.

Per un giudizio occorrerebbe soprattutto conoscere le clausole — tutte le clausole — di carattere militare che indubbiamente accompagnano questo patto.

Certo la presentazione del nuovo accordo alla opinione pubblica mondiale ha suscitato molte diffidenze. Ed è naturale, perchè la tendenza attuale è piuttosto contraria a questi patti di carattere politico militare che tendono a rimettere in onore sistemi diplomatici che si ritenevano superati e che si considerano soprattutto in contrasto con i sistemi e lo spirito della Società delle Nazioni. (*Benissimo!*)

Sorge spontanea l'osservazione che se alcuni Paesi, in un momento delicato come questo, si inducono ad alienare parte della loro libertà in una unione nella quale solo alcuni interessi sono comuni, occorre che ci siano delle ragioni particolari che per ora non sono conosciute dalla generalità degli altri Paesi. (*Vivi applausi*).

Si può anche prevedere che la costellazione della Piccola Intesa, assorbita dai propri compiti particolari e neutralizzata in parte dagli insopprimibili contrasti di interessi, diventi un elemento meno efficiente per quella azione di collaborazione in vista di una sistemazione mondiale politica ed economica che richiede invece libertà di azione e impiego di tutte le energie. (*Vive approvazioni*).

Non sopravvalutiamo tuttavia il fatto; anche perchè questi tre Stati erano già uniti da anni da una catena di intese. Comunque, qualunque sia il contenuto e la consistenza del nuovo patto, l'Italia, forte della sua politica di pace e del suo apporto costruttivo al miglioramento dei rapporti fra i popoli, segue gli avvenimenti senza preoccupazioni nè allarme. (*Vive approvazioni*).

Nè è il Governo italiano che deve d'altre preoccuparsene particolarmente: è piuttosto la Società delle Nazioni, che non può

ammettere la stipulazione di simili accordi, senza che i suoi obiettivi vengano irreparabilmente compromessi. (*Vivissimi applausi*).

E passiamo alla seconda parte.

L'onorevole interpellante chiede anche il pensiero del Governo sulla questione delle armi che ha procurato una fama inaspettata al piccolo paese austriaco di Hirtenberg.

Il pensiero del Governo in tale riguardo è molto semplice e si può riassumere così: si è fatto molto rumore per nulla.

Perchè davvero un certo numero di fucili vecchi, residuo di guerra, che vengono inviati per riparazione alle fabbriche di origine, non meritano l'onore di tutte le strida di allarme per la violazione dei trattati e l'attentato alla pace, di cui si è fatta eco la stampa che, ritengo, ambisca alla qualifica di pacifista (*Ilarità*).

Evidentemente, secondo taluni ambienti, il territorio della Federazione austriaca deve essere riservato esclusivamente per il transito, che ormai continua da anni, di quei treni carichi di tutti i più formidabili e moderni strumenti bellici che circolano fra i Paesi da cui sono partite appunto le più alte proteste. (*Applausi*).

Tuttavia l'episodio di Hirtenberg — specialmente dopo le sensazionali rivelazioni del Ministro della guerra austriaco sul formidabile transito di armi di cui è stato teatro il territorio della Federazione — può dare occasione a qualche seria considerazione.

È risultato dal tenore della nota franco-inglese diretta all'Austria che la divisione dell'Europa in due categorie di Stati, quelli a cui tutto è lecito e gli altri a cui nulla dovrebbe essere permesso, ha dato luogo ad una tale deformazione della visione politica, da ritenere che nei rapporti internazionali si potesse rivolgersi ai Paesi della sopradetta seconda categoria con un tono e con una forma che non sono assolutamente tollerabili da parte di uno Stato libero e sovrano. (*Vivissimi applausi*).

L'Italia, venuta a conoscenza della nota, è intervenuta per far conoscere il proprio punto di vista e per sostenere i diritti dell'Austria, che non dovevano essere sacrificati sotto la pressione delle dure condizioni stabilite nella nota stessa. (*Approvazioni*).

L'ammaestramento che da tutto ciò si può trarre, è che la situazione delicata e seria che oggi ancora esiste in Europa deve al più presto cessare. Sono situazioni che non si possono prolungare e non si possono tendere oltre certi limiti. (*Approvazioni*).

La prima condizione per poter fare una politica di pace è oggi quella di superare tale situazione con una più larga visione della realtà e con una più esatta comprensione delle necessità che stanno alla base dei problemi fondamentali della vita dei popoli.

Il Governo Italiano è su questa via. (*Vivissimi generali prolungati applausi* — *Grida di: Viva il Duce!* — *Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi* — *Nuovi vivissimi prolungati applausi a cui si associano le tribune* — *Si grida: Duce! Duce!* — *Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole camerata interpellante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BACCI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri dell'esauriente e cortese risposta, che mi soddisfa pienamente.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per mercoledì 1 marzo, alle ore 11, col seguente ordine del giorno

Esame della proposta di legge Calza Bini ed altri: Modificazione all'articolo 57 del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. (1664)

Esame dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio. (1654)

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche; (1659)

Modificazioni ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 36 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per i veicoli sia a trazione animale che a trazione meccanica. (1660)

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (1661)

Modificazioni alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (1662)

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro ed all'onorevole relatore.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

FORNACIARI, *relatore*. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste. (Segni di attenzione)*. Onorevoli Camerati! la discussione sul bilancio dell'agricoltura è stata quest'anno particolarmente interessante, giacchè tutti i problemi essenziali e moltissimi di quelli particolari della vita agricola italiana sono stati esposti e discussi.

Troppo lungo sarebbe farvi una sistematica e dettagliata esposizione di tutte le varie attività e di tutti i servizi affidati al Dicastero dell'agricoltura e delle foreste. D'altronde, la relazione della Giunta generale del bilancio, svolta dall'onorevole Fornaciari colla sua ben nota competenza di studioso e di agricoltore, e resa ancor più pregevole dai copiosi dati che l'arricchiscono, ha offerto una completa rassegna di tutti i settori dell'economia agricola e delle molteplici provvidenze che vi si riferiscono.

Per quanto in particolare riguarda i servizi forestali, su cui hanno fatto interessanti considerazioni e proposte i Camerati Sertoli, Borghese e Caldieri e che, con intenso ritmo, sono svolti dalla fervida opera della Milizia nazionale forestale, la quale ha avuto di recente anche l'ambito onore dell'elogio del Duce; e per quanto concerne le attività inerenti alla bonifica integrale, che il Camerata Serpieri ha recentemente illustrate con la relazione sul terzo anno di applicazione della legge Mussolini, e che hanno formato oggetto di approfondito esame da parte dei Camerati Giardina e Caradonna, mi riservo

di parlarne adeguatamente in prossima occasione.

Ad essa pure rinvio la trattazione della particolare questione giuridica qui accennata dal Camerata Pottino sulla promiscuità del possesso, su cui, peraltro, il Ministero sta raccogliendo i dati necessari; nonchè quella dei problemi della pesca, illustrati dal Camerata Paoloni, le cui conclusioni pienamente accetto.

Mi limiterò, pertanto, a considerare le condizioni essenziali della nostra agricoltura ed illustrare i criteri ai quali il Governo fascista si è ispirato, in questi ultimi anni, per difenderla e potenziarla, in armonia con le esigenze dell'economia nazionale.

La politica agraria del Governo fascista, durante l'imperversare della crisi economica, si è indirizzata soprattutto al sostegno dei principali settori della produzione, in stretto rapporto col programma di valorizzazione rurale che il Regime persegue.

Ma quest'azione, concretata in provvidenze di vario ordine, predisposte ed attuate con ponderata tempestività, non dev'essere considerata soltanto come aiuto particolare a questa o a quella classe di agricoltori, per permettere loro di superare situazioni di grave disagio, bensì come mezzo precipuo di difesa e di sostegno dell'intera economia del Paese.

Il fenomeno più grave, determinato dalla depressione economica mondiale, è stato indubbiamente la contrazione dei redditi agrari al disotto dei costi di produzione, che ha anche prodotto una diminuzione della capacità di acquisto da parte di una massa larghissima di consumatori, ripercuotendosi nelle diverse branche dell'attività produttiva.

Ristabilire, finchè possibile, l'equilibrio, alteratosi anzitutto nei riguardi dell'agricoltura, significava, perciò, ricondurre ad armonico assetto l'intera economia della Nazione.

Una delle caratteristiche fondamentali, Onorevoli Camerati, di questi processi generali di mutamento dei valori economici, che di tanto in tanto sconvolgono l'economia dei popoli, consiste soprattutto nel determinare un'ampia redistribuzione di ricchezza e di redditi tra le classi sociali. Non è la massa totale della ricchezza e dell'annua produzione che viene sensibilmente alterata, ma l'equilibrio della sua ripartizione fra i vari gruppi sociali.

Come il processo di universale ascesa dei prezzi, che caratterizzò la guerra e i primi anni del dopo-guerra, creò indubbiamente, a beneficio delle classi produttrici,

dei sopraredditi di inflazione, avvantaggiate rispetto alle classi a reddito fisso, così la crisi mondiale, con l'imponente flessione dei prezzi, che ne è conseguita, ha invece compromesso i bilanci delle aziende produttive, soprattutto per lo squilibrio fra il continuo assottigliarsi delle loro entrate in moneta e l'invariata altezza dei loro impegni debitori. Questo fenomeno si accentua nella sfera dell'agricoltura, dove, prevalendo impegni a lunga scadenza, la depressione crea un dislivello sempre crescente tra il potere d'acquisto ottenuto a mutuo dagli agricoltori ed il più elevato valore monetario che alla scadenza essi devono restituire. Perciò la resistenza contro la caduta dei prezzi nelle fasi di depressione è almeno altrettanto indispensabile quanto quella diretta, nelle fasi di ascesa, a contrastarne l'aumento a difesa delle classi consumatrici.

Con questa sostanziale differenza, peraltro, che, mentre la tutela delle classi consumatrici contro l'incremento dei prezzi risponde ad un concetto di giustizia sociale che è fine a sè stesso, la difesa delle classi produttrici contro l'eccessivo ribasso non solo s'ispira a sua volta ad un fine di equità distributiva, ma assurge a tutela della produzione, e, nel caso dell'agricoltura italiana, a tutela della fondamentale produzione del Paese, con felice riverbero, in definitiva, sul complesso dell'economia nazionale e sul benessere delle stesse classi consumatrici.

La difesa dei prezzi dei prodotti agricoli si imponeva pure per altre essenziali esigenze, giacchè una eccessiva riduzione dei redditi avrebbe avuto funeste conseguenze, sia in quanto ci avrebbe ricondotti ad uno stato di preoccupante soggezione all'estero per alcune delle principali derrate alimentari, sia perchè avrebbe determinato una grave diminuzione nell'impiego della mano d'opera, senza possibilità di altri collocamenti, sia, infine, perchè avrebbe causato pericolose smobilitazioni o distruzioni di masse imponenti di capitali fondiari e di esercizio che rappresentano spesso il frutto di secolari risparmi.

Tutto ciò si sarebbe concluso nel rallentamento di tutta l'attività produttiva e nel caotico disordine di un equilibrio economico e sociale, raggiunto a traverso lunga e graduale evoluzione, compromettendo in definitiva la ricchezza nazionale sino ad infirmarne forse le fonti.

Può essere allettante fatica per l'uomo di scienza proporsi di risolvere, in base a rigorosi principi, i complessi problemi im-

posti dalle attuali condizioni dell'economia mondiale. Ma ben più arduo della semplice enunciazione di principi è il compito dell'uomo di Governo che, in questi anni di crisi, i più gravi della nostra storia economica, non può lasciare indifese le condizioni essenziali della vita del Paese dall'offensiva condotta contro di esse da ogni parte e con ogni arma, nel contrasto degli interessi internazionali, e che, lungi dall'attendere che la situazione si assesti col lento svolgersi delle forze riequilibratrici, deve avvisare a soluzioni concrete, ancorchè contingenti, nei limiti insormontabili posti dalle esigenze finanziarie.

Di fronte alla mutevole complessità della situazione economica ed all'atteggiamento dei vari paesi che, nonostante le confortanti affermazioni di solidarietà categoricamente ripetute nelle varie conferenze internazionali, tendono a chiudere le loro economie per difendere la propria esistenza, il dovere del Ministro di agricoltura era quello di fronteggiare, finchè possibile, l'avversità degli eventi, per sostenere la economia del Paese, che non solo non è favorito da naturali risorse, ma deve spesso difendersi contro avversi fattori ambientali. E sta di fatto che, dopo quattro anni di crisi mondiale, l'agricoltura italiana — tranne alcuni settori sui quali mi soffermerò fra breve — ha potuto nel suo complesso resistere al perturbamento economico generale, e possiede ancora alta efficienza produttiva, come è dimostrato dalla grande produzione del 1932, la quale per i soli cereali, patate e leguminose da granella ha raggiunto i 160 milioni di quintali, mentre cospicua è stata altresì la produzione ortofrutticola, vinicola ed olearia.

Lo dimostrano pure i perfezionamenti tecnici che gli agricoltori vanno attuando in tutti i settori, e nella organizzazione per il commercio dei prodotti; nonchè l'alto spirito rurale che, dal giorno in cui il Duce ha bandito la battaglia del grano, ha segnato, senza mai attenuarsi, una nuova fase della vita civile del popolo italiano.

Tutto ciò, mentre continua con intenso ritmo, per opera dello Stato e dei privati, la vasta impresa di riscatto e di valorizzazione del territorio nazionale, che deve conquistare nuove e più larghe possibilità alla vita sociale e produttiva.

Questo — lasciate che lo rilevi con soddisfazione — è il consuntivo della politica agraria del Regime — di cui anche l'estero vivamente s'interessa — mentre in molti Stati

l'agricoltura è prostrata e, per alcuni settori, forse irrimediabilmente colpita.

D'altronde, questa difesa della nostra produzione agricola, proseguita in mezzo alle non lievi difficoltà del gioco delle forze economiche, delle esigenze dei nostri rapporti di scambio con l'estero e nella leale osservanza dei nostri impegni internazionali, è stata ispirata sempre al criterio di gravare il meno possibile il bilancio dello Stato, di promuovere l'adeguamento dei prezzi delle derrate agricole allo stabilizzato valore della lira, e di escludere così ogni soluzione che avesse richiesto complicati e costosi meccanismi, come ogni direttiva che non si armonizzasse con le basi del nostro ordinamento giuridico ed amministrativo.

Basta confrontare la politica italiana in materia di tutela dei mercati agricoli ed i risultati da essa raggiunti con quella adottata in qualche altro Stato, dove sono state create complesse e pesanti organizzazioni, spesso sboccate in situazioni anche più critiche di quelle che si proponevano di fronteggiare, per apprezzare al suo giusto valore l'indirizzo da noi seguito, secondo le fondamentali direttive economiche del Regime.

La nostra politica agraria, però, non poteva limitarsi alla difesa del mercato dei prodotti, ma doveva proporsi altresì — nonostante la crisi — di non sostare nel rafforzamento delle basi di tutta l'economia rurale, cercando anzi di potenziarla al massimo grado. In questo non facile compito è stato anzitutto di efficace sussidio lo sviluppo della tecnica, che in molti settori ha già permesso di diminuire i costi di produzione. E così, in mezzo a gravi difficoltà e nonostante i limiti imposti dal bilancio, è continuata intensa l'opera delle Stazioni sperimentali, degli Istituti di propaganda e d'istruzione agricola e di assistenza tecnica, per assicurare produzioni sempre più alte e costanti, per ottenere qualità più pregiate e più adatte alle esigenze dei mercati, nonché per perfezionare costantemente il processo delle varie colture ed i mezzi tecnici relativi.

In modo particolare l'incitamento del Ministero e degli organi tecnici e sindacali, per un maggiore impiego di fertilizzanti, ha portato, sin dall'inizio della campagna agraria in corso, a tangibili risultati.

Gli agricoltori, data la maggiore capacità di acquisto in confronto all'annata precedente, per i più cospicui raccolti ottenuti, tendono a riavvicinarsi alle posizioni che si erano conseguite nel consumo di concimi chimici, dimostrando in tal modo di rendersi

pienamente conto della influenza che la concimazione ha sulle alte produzioni.

Il consumo del perfosfato nel secondo semestre 1932 è aumentato di circa 1.500.000 quintali in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, e l'impiego degli azotati ha analogamente subito un aumento di circa mezzo milione di quintali, il che lascia presumere che anche le concimazioni primaverili saranno intensificate.

Indubbiamente il progresso della tecnica esige maggiore investimento di capitali ed adeguata preparazione in vista di un maggiore risultato futuro, dato che in Italia non può essere messa a coltura una maggiore superficie se non a traverso l'opera di redenzione e di riscatto della terra — cui appunto è rivolta la grande impresa della bonifica integrale.

Ma il sacrificio attuale non potrà non avere compenso; e ne beneficeranno tutte le classi, essendo soprattutto indirizzato ad ottenere una sempre più economica produzione, insieme a più elevate condizioni di vita sociale, nonostante la lentezza propria di ogni miglioramento agrario.

Il Regime Fascista, che riassume e realizza l'interesse permanente della Nazione, non può non guardare all'avvenire e prepararsi adeguatamente, anche se ciò impone duri sacrifici attuali.

D'altronde, solo perdurando nello sforzo per il potenziamento agricolo — cui è merito del Regime aver dato massimo impulso — si può avere la certezza che l'attività rurale si troverà in condizioni di piena efficienza per conseguire maggiori conquiste, appena la migliorata situazione economica mondiale lo consentirà.

Nè può preoccupare che si tenda, mediante un maggior rendimento unitario, verso il massimo aumento quantitativo della produzione, perchè — date le nostre condizioni demografiche e sociali — è essenziale per noi poter impiegare stabilmente nella terra una crescente massa di mano d'opera; e nelle incerte vicende economiche mondiali è da preferire ogni soluzione che assicuri al Paese intensa produttività.

Orientarsi verso una maggiore produzione, sempre a traverso un sano equilibrio fra le varie colture, è peraltro imposto anche dalla necessità di mettersi al riparo dagli sfavorevoli eventi naturali: ciò che tuttavia non sempre è facile, nè possibile; a differenza di quanto accade nell'industria, dove è agevole calcolare le quantità da produrre, rallentare o intensificarne la produzione.

Intanto, mentre l'azione del Governo insiste, in ogni caso, nel conciliare il progresso agricolo con le esigenze economiche e soprattutto con i superiori interessi della Nazione, è sempre più necessario che essa sia affiancata dall'organizzazione dei produttori, la quale può costituire la più valida barriera difensiva contro la speculazione, disciplinando l'offerta e contribuendo alla massima valorizzazione e diffusione dei prodotti agrari.

Occorre, perciò, che l'attività sindacale agricola s'intensifichi sempre più, affinché le provvidenze del Governo trovino il grande esercito rurale sempre pronto a valorizzarle. E molto è da attendere anche da una più controllata azione del commercio intermedio, che non deve moltiplicare i passaggi fra la produzione ed il consumo, con profitto sproporzionato alle quantità dei servizi e dei capitali impiegativi e con conseguenti dannose ripercussioni sui consumatori e sui produttori. (*Approvazioni*).

Questo problema, che in verità esorbita dalla competenza del mio Dicastero, è stato ripetutamente discusso in altre occasioni ed anche in questa sede dal Camerata Gibertini; esso tuttavia rimane sempre all'ordine del giorno ed io non posso esimermi dallo accennarvi, dati gl'immediati riflessi che esso ha anche sulla produzione agricola.

Particolarmente connesso col problema commerciale è quello della difesa dei prodotti agricoli e di quelli destinati all'agricoltura contro le sofisticazioni e le frodi, che ha gran peso sotto ognuno dei suoi molteplici aspetti d'ordine morale, economico, igienico e finanziario. Mi riferisco con ciò anche alle sagge considerazioni svolte dai Camerati Gibertini, Schiavi e Serono.

A rendere più intensa ed efficace questa protezione sono diretti indagini e studi da me disposti, i quali, interessando molteplici campi di attività e investendo svariate competenze, non potevano essere rapidamente condotti a termine. Di essi però sto raccogliendo i risultati per poter al più presto proporre un'organica revisione delle disposizioni legislative in materia.

Detto ciò, non credo opportuno soffermarmi ad analizzare le condizioni di tutti i settori della produzione agricola e dei relativi mercati, tanto più che molti dei loro problemi sono stati recentemente trattati in questa assemblea in sede di approvazione di particolari provvedimenti.

Mi riprometto, peraltro, di tornare su di essi nell'altro ramo del Parlamento, anche perchè potranno nel frattempo meglio

delinearsi talune vicende ora in fase di sviluppo, di guisa che il Governo potrà avere più precisi elementi di valutazione. Mi limito quindi oggi a parlare, sia pur brevemente, di due produzioni che interessano la nostra industria tessile, quelle cioè della canapa e dei bozzoli, nonchè della produzione zootecnica, in quanto i problemi che vi sono connessi rivestono, in questo momento, carattere di particolare importanza ed hanno avuto qui più larga trattazione.

Dà luogo a qualche preoccupazione la coltura della nostra principale pianta tessile, pur dopo il benefico disciplinamento della produzione ed il miglioramento dei prezzi, che però non consentono di riestendere la coltivazione della canapa ai terreni che prima le erano destinati.

L'onorevole Fornaciari, nella sua relazione, ha dato alla Camera la visione precisa del modo col quale, nei vari paesi un nazionalismo esasperato cerca di procurarsi ad ogni costo le fibre tessili indigene, chiudendo le frontiere ai manufatti ed alle materie prime straniere.

Il Governo fascista, che ha seguito questa situazione nel suo progressivo sviluppo, non è rimasto inoperoso. Il suo programma è dominato così dalla funzione della canapa nella distribuzione e nella rotazione delle colture, come dalla necessità di assicurare al Paese un tessile vegetale idoneo ed efficiente in ogni tempo. A queste esigenze si è ispirato il programma di organizzazione e di lavoro del Comitato nazionale per la canapa, costituito per dare al problema una soluzione integrale.

Rilevata la necessità di un maggiore consumo della canapa all'interno, il Governo non solo ha favorito la costituzione dei consorzi degli industriali canapieri e dei canapicultori, ed ha dato il suo appoggio alla costituzione della Sezione scientifico-tecnica per le ricerche e le applicazioni concernenti questo prodotto, ma sta preparando le norme che consentano il più largo impiego della fibra nazionale in tutti i manufatti interessanti il consumo delle pubbliche amministrazioni.

Altra branca dell'attività produttiva nazionale, che richiede attente cure, è quella baccologica e serica.

È inutile che io ripeta come essa interessi oltre mezzo milione di famiglie agricole, utilizzi oltre 1450 impianti industriali e impieghi oltre 150,000 operai, rappresentando tuttora una delle più cospicue entrate della nostra bilancia commerciale. La Camera, del resto, è stata già intrattenuta su quest'ar-

gomento dal Camerata Tullio, con ricchezza di dati.

Per impedire che questa attività si affievolisse, con grave danno per tutta la nostra economia e particolarmente per quella di alcune regioni, nelle quali il prodotto bozzoli rappresenta una risorsa veramente notevole, il Regime, nonostante le difficoltà del bilancio, non esitò nello scorso anno a destinare per il raccolto bozzoli un premio di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti, ciò che in definitiva ha rappresentato un onere di oltre 35 milioni.

Il provvedimento animò gli allevatori e soprattutto ha arrestato la riduzione del nostro patrimonio gelsicolo, che non avrebbe potuto essere certamente ricostituito in breve tempo.

L'esperienza di questo intervento ha consigliato d'insistere su questa via per salvaguardare e potenziare la nostra sericoltura nei suoi vari aspetti. Ciò si è manifestato tanto più necessario, in quanto si è accentuata l'offensiva dei paesi dell'Estremo Oriente contro il nostro prodotto sericolo, il che ha gravemente diminuito l'assorbimento della nostra seta da parte del mercato americano, che era in passato il principale consumatore di questa fibra.

Si aggiunga che la produzione giapponese e in parte quella cinese delle sete grezze, regolando il mercato internazionale, hanno diminuito notevolmente il prezzo anche delle nostre che, d'altra parte, non trova compenso in un più largo consumo interno.

Il Governo, pertanto, ha già deliberato di applicare, anche per la nuova campagna bacologica, il premio di una lira per chilogrammo di bozzoli prodotti, mentre intende agevolare ogni sano sforzo dell'industria serica.

Però queste provvidenze eccezionali del Governo non possono esaurire il problema, giacché le gravi difficoltà di vita di queste due grandi branche tradizionali dell'agricoltura e dell'industria italiana impongono sopra tutto di perfezionare, in modo vigoroso e razionale, la struttura tecnica della relativa produzione,

Il Consiglio dei Ministri, nel deliberare nell'ultima sessione il nuovo cospicuo stanziamento, nonostante l'attuale situazione del bilancio, ha insistito su queste necessità, ed io da questa tribuna richiamo su di esse l'attenzione degli agricoltori e degli industriali.

Il Ministero ha intanto iniziato ed intensificherà sempre più il controllo sulla produzione e sul commercio del seme bachi, per tendere alla massima possibile unificazione

dei tipi di bozzoli oggi adoperati e raggiungere, così, più facilmente la desiderata uniformità nella produzione delle sete, in armonia con le esigenze industriali.

Prosegue, intanto, l'attività delle stazioni sperimentali per la selezione e la ricerca di nuove razze capaci di contribuire al miglioramento dei tipi delle sete.

L'organizzazione sindacale degli agricoltori dovrà, contemporaneamente, mirare a stringere sempre più gli allevatori dei bachi nelle cooperative per l'essiccamento bozzoli, affinché possano sfuggire ai danni di un'affrettata vendita del prodotto.

Parallelamente, una maggiore disciplina delle sete grezze filate dovrà renderle meglio accette ai mercati di consumo; e l'attuazione di un severo controllo della merce destinata all'esportazione, per garantirne ben prestabile qualità, non mancherà di favorirne il collocamento.

Nè sarà da trascurare infine la più ampia propaganda all'interno per il consumo della seta, cercando di adeguare i prezzi al minuto con i bassi prezzi della seta all'ingrosso, in modo che i consumatori cessino dal ritenere la seta un articolo di lusso, ciò che ormai più non è.

Così, una intensa collaborazione fra gli organi dell'Amministrazione centrale e le varie organizzazioni sindacali potrà efficacemente sostenere e perfezionare questo complesso di attività di alto interesse per l'economia nazionale.

Una branca fondamentale dell'agricoltura, che merita la nostra particolare attenzione nei difficili momenti economici che attraversiamo, è quella zootecnica, la cui situazione si è progressivamente appesantita dal 1930-31 in poi, soprattutto per il bestiame bovino. La peculiare importanza di questo problema è attestata dal largo posto che ha avuto in questa discussione, a traverso la parola degli onorevoli: Maresca, Catalani, Gibertini, Giunti e Vezzani.

Se si prendono, invero, in esame le quotazioni di uno dei principali mercati, come quello di Milano, si rileva che, in confronto di un prezzo medio, nel 1929, di lire 403 a quintale di peso vivo per i bovini adulti e di lire 696 per i vitelli da macello, si è passati nel 1932, a traverso una graduale discesa, rispettivamente a lire 236 e 385, che si sono ridotte a lire 219 e 344 nel gennaio corrente anno.

Per i suini grassi e il pollame, le riduzioni sono state meno accentuate.

Un andamento, nel complesso più soddisfacente, mantiene il mercato del latte, sia nei riguardi del prodotto destinato al consumo diretto, sia nei riguardi della massa, ben più importante, del latte per l'industria casearia, come, peraltro, ha riconosciuto anche il Camerata Schiavi nel suo interessante discorso.

Il latte alimentare non ha subito quantitativamente contrazioni, anzi se ne va accentuando il consumo, anche per effetto di una sana e attiva propaganda, e di più sicure garanzie, offerte dal punto di vista igienico, mediante l'attivazione di parecchie Centrali del latte, organizzate in modo da togliere ad esse ogni carattere speculativo.

Non v'ha dubbio che la più larga utilizzazione del latte nell'alimentazione umana, mentre riveste alta importanza dal punto di vista fisiologico, offre anche vantaggio economico, in quanto il latte per il consumo diretto raggiunge quotazioni più alte di quelle destinate all'industria e impedisce l'appesantimento di questa.

La tradizionale importanza, raggiunta nell'economia agraria, dall'industria casearia, giustifica l'interessamento vivissimo che il Governo ha sempre manifestato per questa branca di attività, soprattutto nei riflessi con l'esportazione. E nell'intento, appunto, di valorizzare una delle nostre più tipiche produzioni casearie, sono in corso provvedimenti per rendere obbligatoria la marcatura del « vacchino ».

Opportunamente difesa è stata anche la produzione del burro, mediante l'applicazione di un dazio che può ritenersi equamente protettivo e con varie provvidenze intese a garantire la vendita del prodotto genuino.

Inoltre, per impedire che usufruissero della esenzione doganale ammessa per la crema di latte destinata al consumo diretto, creme ad alto tenore di grasso o, comunque, utilizzate per la burrificazione, si è provveduto, di accordo con la Finanza, ad escludere dalla esenzione le creme con contenuto in grasso superiore al 30 per cento, e a colpire anche quelle, a basso tenore di grasso, quando siano manifestamente destinate all'industria casearia.

Ma il problema fondamentale resta l'andamento del mercato dei bovini: infatti la flessione dei prezzi si è accompagnata, in questi ultimi anni, con una riduzione complessiva del consumo della carne, la quale, in alcuni centri, come è risultato da elementi forniti dai rispettivi Consigli dell'economia, è arrivata sino al 25-30 per cento; e tutto ciò ha determinato in parecchie zone una par-

ziale smobilitazione del patrimonio di stalla, in vista della scarsa convenienza dell'allevamento. E poichè per realizzare prezzi discreti sul mercato, gli agricoltori sono costretti a cedere i capi che trovansi in migliori condizioni di nutrizione, viene a mancare l'elemento propulsore del miglioramento qualitativo della produzione.

È opportuno precisare che, non appena i prezzi del bestiame cominciarono ad assumere una decisa tendenza al ribasso, il Governo, mentre svolgeva le trattative per l'aumento dei dazi interessanti il settore zootecnico, provvide, nel dicembre 1931, a disciplinare le mattazioni dei bovini esteri e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate, nell'intento di rialzare la situazione del mercato interno.

L'applicazione del provvedimento, pur riuscendo a determinare una notevole contrazione nella importazione dei bovini e delle carni (47.491 capi nei primi otto mesi del 1932, in confronto ai 130.933 capi del corrispondente periodo 1931, carni congelate quintali 226.866 nei primi otto mesi del 1932 in confronto ai quintali 306.511 del corrispondente periodo 1931) non valse ad arginare la progressiva caduta dei prezzi.

Successivamente l'entrata in vigore, col 1º settembre 1932, dei nuovi dazi doganali recanti notevoli aumenti di tariffa, se pure ha risollevato il mercato degli equini, dei suini, del pollame e quello delle uova, non ha servito a migliorare, in modo duraturo, la situazione dei bovini, in quanto, dopo un periodo di aumenti, è seguita una crescente flessione nelle quotazioni, la quale, come si è visto, va accentuandosi, nonostante la sensibile diminuzione delle importazioni.

Le cause di tale situazione sono da ricercare essenzialmente, oltrechè nei riflessi della crisi mondiale, che ha investito tutti i rami di attività, nell'azione esercitata della importazione del bestiame estero, ceduto, com'è noto, a bassissimi prezzi dai paesi esportatori, anche dopo l'applicazione dei nuovi dazi doganali, ciò che mantiene depresse oltre ogni giusto limite, le quotazioni dei nostri mercati, tanto più che il bestiame estero pur non rappresentando, nel complesso, un quantitativo imponente, va ad affluire nei pochi grandi centri di consumo che regolano i prezzi del mercato nazionale.

A ciò aggiungasi che l'esportazione verso l'Italia viene validamente sorretta dai paesi interessati, anche perchè il mercato italiano è l'unico sbocco favorevole rimasto in Europa per il bestiame dei paesi danubiani.

La situazione, specialmente nelle zone ove predomina l'allevamento del bestiame da carne, costituisce una crescente difficoltà per i nostri agricoltori i quali, per mancanza della necessaria base economica, da un lato non sono in grado di accingersi all'attuazione dell'organico complesso di direttive impartite dall'Amministrazione dell'agricoltura per migliorare le funzioni economiche del bestiame e ridurre i costi di produzione, dall'altro non possono dare il necessario sviluppo ai prati artificiali, che anzi in alcune zone vanno restringendosi per far posto a colture oggi più remunerative.

Tale tendenza, ove assumesse caratteri più decisi, non potrebbe che riuscire nociva non solo al razionale assestamento colturale delle aziende ma anche all'incremento stesso della cerealicoltura, la quale, è ben noto, specialmente nei terreni meno feraci, si avvantaggia molto, ed in maniera economica, della fertilità indotta dal prato artificiale.

D'accordo con le altre Amministrazioni interessate, ho approfondito l'esame della situazione, specialmente nei suoi più recenti aspetti, per avvisare ai mezzi più atti a fronteggiarla.

L'eventuale ripristino della disciplina delle mattazioni, mentre contrasterebbe con la nostra politica nettamente contraria ai contingentamenti e con gli impegni in proposito assunti verso i paesi esportatori di bestiame, all'atto della rinnovazione dei trattati di commercio, non varrebbe ad assestare in modo duraturo il mercato, in quanto l'esperienza di quest'ultimo periodo ha dimostrato come un provvedimento del genere, pur agendo inizialmente in modo favorevole sui prezzi, va poi perdendo di efficacia, per l'inevitabile tendenza delle quotazioni ad adeguarsi al prezzo estero, il quale, come quota marginale, agisce da elemento regolatore del mercato.

Ed a chi segue il movimento economico mondiale non sarà certo sfuggita la condizione di disagio, recentemente lamentata anche dagli agricoltori francesi, i quali constatano che, nonostante il contingentamento ed una lieve ripresa della domanda, si è ancora accentuato, il ribasso dei prezzi del loro bestiame.

Comunque, in questo momento, non è il quantitativo del bestiame o delle carni importate che sta agendo per deprimere i prezzi del mercato nazionale, giacchè — contrariamente a quanto è stato in qualche scritto asserito — le importazioni di bestiame e di carne nel gennaio 1933 sono state sensibil-

mente inferiori a quelle del gennaio 1932, allorchè vigeva il contingentamento sotto la forma della disciplina delle mattazioni, ciò che distrugge anche l'appunto mosso da qualche parte alle Convenzioni stipulate nell'estate scorsa ed entrate in vigore il 1º settembre, secondo cui i nuovi rapporti di scambio avrebbero determinato un aumento delle importazioni.

Circa la possibilità di affrontare la revisione delle tariffe convenzionali che ci legano con alcuni paesi, è evidente che ciò implica una ben ponderata valutazione di tutto il complesso dei nostri interessi internazionali. Gli agricoltori sappiano, tuttavia, che il Governo possiede, su questo e sugli altri punti del complesso problema, tutti gli elementi di giudizio.

Resta da avvisare anche agli altri mezzi intesi ad influire sulle condizioni stesse dell'allevamento nazionale, per mettere in grado il nostro agricoltore di diminuire sensibilmente la forte differenza fra i costi di produzione del suo bestiame e quelli del bestiame estero; provvedimenti che però sono connessi con non lievi esigenze di carattere finanziario.

Occorrerà inoltre provocare un aumento del consumo delle carni, e soprattutto di quella di minor pregio, provenienti appunto dai bovini che segnano le più basse quotazioni sul mercato, e facilitare agli allevatori il diretto collocamento sui mercati del loro bestiame, mediante la creazione di organizzazioni assistenziali che potrebbero curarne anche il trasporto dalle zone di produzione.

Gli agricoltori, ad ogni modo, pur dovendo persuadersi che problemi del genere non possono esserè risolti a traverso generici voti e proposte semplicistiche, debbono esser certi che se risulteranno possibili provvedimenti di sicura efficacia, il Governo, come ha già dato prova della sua sollecitudine in altre contingenze, non mancherà di adottarli, anche se richiederanno nuovi sacrifici, perchè esso considera il problema zootecnico in tutta la sua grande portata d'ordine generale. (*Approvazioni*).

Credo opportuno richiamare, sia pure brevemente, l'attenzione della Camera sulla esportazione dei nostri prodotti agricoli, che durante il 1932 ha presentato un andamento meritevole di rilievo, come ha messo in luce anche il camerata D'Angelo.

Infatti, limitatamente ai prodotti che maggiormente partecipano al commercio di esportazione, si rileva, nell'anno, un valore

del traffico di lire 2,195,000,000, cifra oltre modo cospicua, tenute presenti le vicende dell'economia mondiale, ma che segna, in valore assoluto, una notevole diminuzione rispetto a quella del 1931, che fu di lire 3,130,000,000 ed a quella del 1930, che fu di lire 4,119,000,000.

Minori differenze si riscontrano, però, se si considera il volume dei prodotti esportati, il quale, se pur complessivamente rappresenta anch'esso una diminuzione, peraltro non molto notevole, offre, invece, per alcune voci un confortante aumento.

Infatti nel 1932 le esportazioni di frutta fresche sono state di 2.165.000 quintali superando di oltre 400.000 quintali l'esportazione del 1931; anche le frutta secche hanno segnato un sensibile aumento, e così si è accresciuto il collocamento all'estero del nostro riso, pur rimanendo inferiore all'esportazione del 1930. Per gli ortaggi, la esportazione è stata nel 1932 di ben 4.032.000 quintali, conservando all'incirca le posizioni del 1930 e del 1931. Infine l'esportazione degli agrumi, se pure nell'ultima campagna ha segnato una contrazione, rappresenta tuttavia la cifra di 3.058.000 quintali, con una diminuzione quindi solo del 20 per cento rispetto al 1931. Essa inoltre si presenta soddisfacente, anzi in aumento, per la campagna in corso.

Queste cifre dimostrano il cospicuo contributo che l'agricoltura italiana, sorretta energicamente dalla politica degli scambi internazionali seguita dal Governo Fascista, ha portato alla nostra bilancia commerciale e alla bilancia dei pagamenti, e perciò al sostegno di tutta l'economia nazionale.

L'indagine particolareggiata delle cause che hanno concorso a determinare le riduzioni complessive ora accennate, dimostra che, in generale, le contrazioni che si riscontrano sono da porsi tuttora in relazione alla disagiata situazione economica mondiale, che purtroppo ha continuato a manifestarsi con vaste ripercussioni in ogni ramo dell'attività produttiva e mercantile dei vari paesi, ed anche in quelli che per privilegiate condizioni sembravano dotati di maggiori possibilità di resistenza.

Inoltre lo svolgimento delle singole campagne di esportazione è stato contrastato in un primo periodo dell'anno anche dall'andamento stagionale, che però, in seguito, specie negli ultimi mesi, ha invece favorito la produzione ed il collocamento dei nostri prodotti, dando in tal modo un contributo non secondario ai sintomi di miglioramento

del nostro traffico con l'estero, che si vanno individuando nelle campagne in corso.

Perdurando tuttavia una generale insufficiente capacità di acquisto, i prezzi unitari si mantengono molto bassi, tanto da non riuscire sempre a compensare i costi sopportati dall'esportatore che, per conservare le posizioni conquistate sui mercati esteri, deve adattarsi alle marginali e tanto aleatorie possibilità di realizzo, e contare più su un migliore avvenire, che non su un effettivo immediato tornaconto.

La prova severa alla quale è stata sottoposta la nostra esportazione di prodotti agricoli, durante gli ultimi anni, ed il confronto della nostra situazione con quella dei paesi concorrenti fanno, tuttavia, apprezzare al suo giusto valore la nostra progrediente attrezzatura industriale e commerciale, che non solo si è dimostrata atta a resistere a dure avversità, ma anche pronta per una maggiore e più vasta espansione dei nostri traffici, appena il graduale ristabilirsi di condizioni normali lo renderà possibile.

Per quanto, attraverso la difesa dei mercati, il perfezionamento della tecnica colturale e la collaborazione sindacale, la nostra attività agricola abbia potuto mantenersi sostenuta ed efficiente, permane il problema del peso debitorio che grava sulla terra. Questo problema è stato oggetto di esame, anche in questa discussione specialmente da parte dei camerati Sertoli ed Arcangeli, ai quali assicuro che le loro osservazioni e proposte saranno attentamente vagliate dal Governo.

Ed invero la contrazione dei redditi agricoli e la difficoltà di una contemporanea riduzione di tutti i prezzi che concorrono a formare il costo di produzione, pongono in tutta la sua complessità questo grave problema.

I mutui per acquisti e miglioramenti fondiari, contratti nel periodo di massima sostenutezza dei mercati, si basavano sulla supposta stabilità dell'alto livello dei prezzi, che avrebbe permesso alle aziende agricole di corrispondere regolarmente ai creditori le somme annue dovute e di estinguere gradualmente, senza troppe difficoltà, le proprie obbligazioni.

Viceversa, poichè nella produzione agricola è assai lenta la ricostituzione dei capitali investiti, l'imperversare della crisi ha trovato le passività dei produttori agricoli ammortizzate solo in parte; sicchè elevate quote di ammortamento e di interessi pesano tuttora sul bilancio di molte aziende agrarie,

costrette per tal modo ad indebitarsi sempre di più, lungi dal potere estinguere i debiti più antichi.

Non è facile misurare con qualche esattezza il valore attuale dell'indebitamento dell'agricoltura in rapporto al valore della ricchezza fondiaria: le poche cifre che sto per riferire hanno perciò più che altro un semplice valore indicativo ed esemplificativo. Così, in Germania, alla fine del 1931 l'indebitamento dell'agricoltura ammontava, secondo calcoli attendibili, a circa 53 miliardi di nostre lire, e gli interessi passivi assorbivano circa il 14 per cento dell'intero valore venale dei prodotti agricoli. In Polonia, secondo i calcoli di quel Ministero dell'agricoltura, il complesso dei debiti agricoli era di circa 8 miliardi di lire, mentre nella piccola Bulgaria le passività degli agricoltori si avvicinavano ai due miliardi.

A simile situazione di disagio non sfuggono neanche i paesi più ricchi e progrediti, dotati di una agricoltura largamente industrializzata. Anzi, può dirsi che il poderoso investimento di capitali che un'agricoltura fortemente intensiva richiede, finisce per portare ad un livello più elevato l'indebitamento delle aziende agricole, per quanto nei paesi industriali il fenomeno risulti in definitiva meno sensibile, in confronto della complessiva ricchezza nazionale, nella quale la competente agraria figura per quote assai minori, che non nei paesi prevalentemente agricoli.

Negli Stati Uniti, recenti statistiche fissano i debiti ipotecari gravanti sulle aziende agricole a circa 180 miliardi di lire, di fronte ad un reddito della classe agricola, disceso, nel 1932, ad un centinaio di miliardi di lire. In moltissimi casi il ricavato delle vendite non permette agli agricoltori nord-americani di pagare le rate di ammortamento e di interesse, per cui sono aumentati in modo preoccupante gli espropri per inadempienza.

Di fronte a tale situazione, certamente seria, assai differente è stato, nei vari paesi, l'atteggiamento della politica e della legislazione.

Poiché scarseggiano notizie concrete su questo grande problema dell'economia mondiale, ho voluto compiere direttamente uno studio, le cui difficoltà mi sono state alleviate dalla intelligente collaborazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e commerciali all'estero.

È mio intendimento pubblicare prossimamente in forma organica i risultati di tale indagine, che possono offrire materiale di

proficua discussione a quanti s'interessano di questi problemi. Oggi, mi limiterò a darne alcune notizie sommarie per una migliore valutazione dei provvedimenti adottati in Italia in questo campo.

Sotto il punto di vista che qui ci interessa, si possono distinguere in tre gruppi principali gli interventi dei vari Stati, secondo che consistono in radicali innovazioni giuridiche; ovvero in più ristrette provvidenze intese a salvaguardare gli interessi dei debitori senza troppo ledere quelli dei creditori; ovvero infine in aiuti di vario ordine ai debitori agricoli, senza in alcun modo contravvenire al principio del più assoluto rispetto dei rapporti di obbligazione.

Il primo tipo di politica, prevalente in taluni paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica, dove le esecuzioni forzate compromettevano anche i risultati della politica di parcellazione terriera perseguita attraverso la riforma agraria, è caratterizzato dalla conversione forzata dei debiti degli agricoltori, ossia dalla riduzione inflitta per legge alla misura degli interessi e, talora, allo stesso ammontare del capitale oggetto dell'obbligazione.

Il secondo tipo, che talvolta è distinto e separato dal primo, talvolta invece associato con esso, si concreta in una serie di disposizioni, quali la ratizzazione dei rimborsi; la sospensione per un certo tempo degli atti esecutivi a carico dei debitori; la facilitazione, attraverso apposite procedure, degli accordi fra creditori e debitori; l'assunzione di una quota degli oneri da parte dello Stato; l'imposizione di prezzi minimi nelle vendite dei beni espropriati, e via discorrendo.

Un terzo tipo di politica, infine, generalmente seguito negli Stati a struttura economica più progredita e robusta, è quello che evita, almeno in linea di massima, ogni intervento autoritario, diretto a modificare imperativamente il contenuto e le modalità dei rapporti obbligatori, e mira invece a sollevare l'agricoltura dal peso dell'eccessivo indebitamento a traverso particolari aiuti agli agricoltori e mediante una generale azione di potenziamento dell'economia agricola.

La politica più radicale di riduzione forzata e generale dei debiti non ha mancato di avere — com'era prevedibile — gravi ripercussioni, e di suscitare vivissimi contrasti. Così, in Bulgaria, ne è risultato seriamente perturbato il sistema creditizio; e la legge è stata attaccata come ispirata ad una politica di classe, destinata a provocare la fuga

del capitale straniero. Nel Regno Serbo-croato-sloveno, nonostante le proroghe successivamente applicate alla legge in vigore, il Governo non è riuscito finora a preparare il regolamento definitivo — tante volte annunciato — della complessa questione, che equilibri armonicamente gli interessi in contrasto, e riduca al minimo i danni per l'economia generale. Ancor più tipico esempio delle quasi insormontabili difficoltà che si frappongono alla soluzione radicale del problema dell'indebitamento agricolo, ci è offerto dalla Romania, dove la legge Argetoiano, dopo faticose vicende, non ha trovato ancora la sua forma definitiva, e dove le ripercussioni di essa sul portafoglio agricolo della Banca nazionale di Romania e sulla stessa stabilizzazione del leo, hanno compromesso il credito romeno all'estero, provocando le rimostranze diplomatiche da parte degli Stati che avevano partecipato ai noti prestiti romeni di stabilizzazione.

Ed in verità, i rimedi in tali paesi adottati per sanare il male dell'indebitamento agricolo, sono estremamente pericolosi, e costituiscono essi stessi un male, probabilmente più serio di quello che s'intendeva combattere.

In Germania, il debitore agrario è stato difeso in tre forme principali, e cioè con la moratoria per i debiti ipotecari, col diritto di richiedere, sotto determinate condizioni, la sospensione delle esecuzioni giudiziarie, e con speciali procedure di mediazione fra il debitore agricolo e i suoi creditori. La protezione accordata originariamente ai soli agricoltori della Prussia orientale è stata successivamente estesa a tutto il territorio del Reich, benchè in misura attenuata.

In questi giorni una nuova ordinanza presidenziale dispone la generale sospensione delle vendite forzate per debiti a carico degli agricoltori. Non si tratta in sostanza di nuove misure, ma di integrazione delle misure preesistenti e di estensione all'intero Stato delle forme di protezione vigenti nelle regioni orientali.

Giova comunque osservare che siffatto ordine di provvedimenti costituisce una ben sensibile riduzione del programma delle organizzazioni agricole, che contemplava l'assunzione degli interessi da parte dello Stato per tutto il periodo di moratoria. D'altro lato, se le nuove provvidenze vengono accolte favorevolmente da una parte dell'opinione tedesca, non manca una più larga corrente discorde, che protesta per la violazione dei diritti dei creditori, i quali comprendono i ceti rispar-

miatori, e i ceti industriali e commerciali, da cui l'agricoltura riceve il macchinario e tutte le specie di capitale circolante necessario all'esercizio delle aziende.

Di fronte a queste diverse soluzioni è appena necessario ricordare che tutta l'economia contemporanea è basata sul credito, sicchè quanto concorre a turbare o scompaginare il complesso e delicato meccanismo, a traverso il quale il risparmio si trasforma in capitale ed affluisce agli investimenti produttivi, deve essere seriamente meditato. La perturbazione del mercato dei capitali è anzi tanto più grave, quanto più larga è la parte assunta nei finanziamenti dagli Istituti di credito, giacchè l'esistenza di intermediari fra creditori e debitori fa ripercuotere in sempre più ampio cerchio le misure limitanti i saggi d'interesse già stipulati.

Come siffatte deleterie conseguenze si siano realmente prodotte, ho detto poc'anzi; mentre, al contrario, una sicura impressione di maturità del senso giuridico e di robustezza della struttura economica emerge dall'atteggiamento di alcuni Governi, recisamente ostili a un intervento d'imperio nei rapporti di credito e di debito, liberamente stipulati ed assunti.

Così, gli uffici del Ministero inglese dell'agricoltura hanno lasciato intendere che il Governo è alieno dal prendere in considerazione provvedimenti intesi a risolvere direttamente il problema dell'indebitamento agricolo mediante proroghe, ratizzazioni, riduzioni d'interessi e via dicendo. La situazione potrà essere alleviata dalle misure dirette contro la crisi agricola in generale; dalle odierne favorevoli disposizioni del mercato, dove gli agricoltori, che versano in difficoltà temporanea, possono trovare prestiti a mite saggio d'interesse; e dall'azione delle stesse banche creditrici, che nel loro beninteso interesse dovrebbero astenersi da eccessive pressioni sopra coloro che hanno saldi scoperti.

Anche negli Stati Uniti, pur così duramente provati dalla crisi agraria, l'azione del Governo ha sempre conservato carattere indiretto, e si è esercitata attraverso una politica dei prezzi, la quale, sia detto fra parentesi, sebbene appoggiata alla poderosa organizzazione finanziaria del « Fed. Farm Board », ha tuttavia mancato interamente ai suoi scopi, ed ha anzi ottenuto, con la creazione di eccessive riserve, scopi opposti a quelli che intendeva raggiungere. Le più recenti proposte, emerse dal convegno nazionale dei « leaders » agricoli, si riducono a chiedere una sospen-

sione per sei mesi degli espropri, con un generale rifinanziamento dei debitori agricoli, attraverso la « Reconstruction Finance Corporation » o le « Federal Land Banks ».

A questo tipo di sane ed austere direttive si è costantemente ispirata la politica italiana in materia di debiti agrari.

Come già accennai nel decorso anno, quando, in questa sede, m'intrattenni su questo problema, non si hanno notizie molto precise sull'ammontare dell'indebitamento agrario italiano. Non è possibile, infatti, raccogliere esatti dati in proposito, sia perchè sfugge al rilevamento la gran parte dei debiti contratti dagli agricoltori presso i privati, sia perchè non è dato individuare nelle operazioni di credito fondiario od in quelle concluse con Istituti di credito ordinario, la parte del debito strettamente inerente a scopi agricoli, da quella che invece i proprietari di terreni hanno assunto, a breve o lunga scadenza, per tutt'altri scopi.

Tuttavia sulla base di vari elementi attentamente vagliati, si può ritenere di non essere molto lontani dal vero, giudicando che oggi l'indebitamento dell'agricoltura italiana, ivi comprese anche larghe quote di debiti che, per quanto non contratti per scopi strettamente agricoli, gravano tuttavia con il loro peso sull'esercizio dell'agricoltura, debba aggirarsi fra i 9 e i 10 miliardi di lire, di cui circa una metà per debiti a lunga durata e l'altra metà per debiti a media e breve scadenza.

Ora la produzione lorda della terra italiana si può far ascendere a circa 25-30 miliardi di lire, mentre il reddito fondiario propriamente detto, sul quale specificatamente incide l'onere debitorio, può calcolarsi colla maggiore cautela a circa 5 miliardi di lire, con un valore della proprietà fondiaria fra gli 80 ed i 100 miliardi. Il rapporto fra queste cifre e quelle rappresentanti l'indebitamento degli agricoltori non apparirebbe perciò troppo grave. Bisogna inoltre tener presente che non tutti i debiti agrari esistenti debbono essere ancor oggi considerati onerosi, perchè dal loro ammontare occorre dedurre tutta la cospicua massa di circa 3 miliardi, ormai consolidata o in corso di consolidamento mercè i provvedimenti emanati in questi ultimi anni dal Governo Fascista, nonchè l'importo di circa mezzo miliardo dei debiti di miglioramento agrario, accessi in questi ultimi tre anni e contratti, per ciò, in base ad una valutazione della loro convenienza economica ragguagliata all'attuale situazione agricola, ossia ai redditi diminuiti.

In base a queste considerazioni sembra, pertanto, che l'indebitamento agrario a carattere veramente oneroso non possa oggi essere ritenuto eccessivamente elevato.

Un elemento di preoccupazione è costituito tuttavia dalla diversissima distribuzione di tale onere nel territorio nazionale, giacchè esso grava in modo assai sensibile soprattutto su provincie a cultura intensiva e industriale, mentre in altre si presenta non sproporzionato alla loro attuale efficienza produttiva, ed in altre infine è quasi irrilevante.

Per le Tre Venezie, ad esempio, mi risulta, da una rilevazione testè compiuta, che il peso generale dei debiti di qualsiasi specie gravanti sui terreni e sugli agricoltori ascenderebbe a circa 2 miliardi di lire, di cui quasi la metà per debiti fluttuanti e l'altra metà per quelli ipotecari, ivi comprese le scoperture per danni di guerra. Una cifra quasi dello stesso ordine rappresenta le passività agrarie della regione Emiliana-Romagnola.

È appena da ricordare che sono queste le regioni più di tutte le altre gravate in cifra assoluta.

Per la Lombardia elementi di una certa approssimazione, relativi ai soli debiti a breve scadenza, ne indicano l'ammontare in circa 500 milioni.

La grandissima disparità dell'indebitamento nelle varie regioni viene anche confermata, benchè con valore puramente segnaletico, anche dal complesso delle situazioni debitorie denunciate fino al 31 dicembre scorso da singoli agricoltori per ottenere il contributo straordinario di benemerenzia. Fatto invero eguale a 100 l'indice generale dell'indebitamento del Regno in relazione alla superficie agraria e forestale, tale indice è largamente superato dall'Emilia, con 303.74, dal Lazio con 234.85, seguito dal Veneto con 183.28, dalla Toscana con 123.97 e dall'Umbria con 121.76. Il rapporto per le altre regioni è al di sotto della base e l'indebitamento decresce gradualmente dalla Lucania alla Lombardia, alla Liguria, alle Puglie, alla Sicilia, alla Campania, alle Marche, alla Calabria, al Piemonte e alla Sardegna fino a toccare il minimo nell'Abruzzo con l'indice di 10,46.

È certo, altresì, che l'indebitamento agricolo nel 1932 ha segnato una sensibile diminuzione nei confronti del 1931. Che il fenomeno, per quanto riguarda l'indebitamento a breve scadenza, debba collegarsi a causa di miglioramento nelle condizioni degli agricoltori, e non già a una contrazione di cre-

dito, si desume dal fatto che la riduzione dell'ammontare dei debiti a breve scadenza è stata maggiore nelle zone che hanno potuto beneficiare di più alti raccolti mentre, ad esempio, in quelle zone dell'Italia Centrale non favorite da buon raccolto granario, la situazione si è anzi, benchè di non molto, appesantita. Il fatto va inoltre attribuito all'adattamento del ceto rurale alle esigenze di un nuovo equilibrio fra redditi e spese.

Ben più sensibile è invece la diminuzione dell'indebitamento derivante da opere di miglioramento agrario: basti accennare che i mutui all'uopo contratti nel 1932, segnano una diminuzione del 39 per cento, rispetto a quelli del 1930; il che mostra come l'agricoltura italiana si vada adeguando alle esigenze della nuova situazione, mentre si nota in generale una maggiore regolarità nei pagamenti dei debiti e un sensibile miglioramento del mercato delle terre, particolarmente nelle provincie che hanno beneficiato degli alti raccolti.

Ho voluto anche raccogliere qualche dato sull'andamento delle vendite giudiziarie dei beni rustici in questi ultimi anni, di cui ha fatto un cenno il camerata Giunti. Per quanto si tratti di un'indagine sommaria, le informazioni assunte in varie provincie mi permettono di ritenere che dal 1928 al 1932 l'aumento delle subastazioni, nelle zone più colpite dal disagio, non è stato notevole.

Mi limito ad accennare che nella provincia di Torino le vendite giudiziarie che nel 1928 interessarono 20 ettari per un valore di aggiudicazione di lire 759,867, nel 1932 hanno riguardato 110 ettari per un prezzo di lire 1,460,000. Così pure, a Padova le esecuzioni forzate, che nel 1928 interessarono 34 ettari per 420,000 lire, nel 1932 hanno avuto per oggetto 77 ettari per 583,000 lire. Bologna offre, rispettivamente alle due date, subastazioni di 136 ettari per 1,275,000 e di 619 ettari per 3,140,000 lire. A Firenze le vendite giudiziali interessarono 58 ettari per 642,000 lire nel 1928 e 811 ettari per 3 milioni e mezzo nel 1932. A Roma, rispettivamente, 119 ettari per 2.500.000 e 709 ettari per 922,000 lire. Tralascio le indicazioni relative ad altre provincie, dove le vendite giudiziarie hanno avuto scarsa importanza, ma posso concludere che le vendite giudiziali non hanno dato luogo finora a fenomeni di redistribuzione della proprietà fondiaria, maggiori di quelli che si verificano attraverso la normalità degli scambi dei beni terrieri. Nè, ad ogni modo, mi sembra che ci sia da temere, attraverso le vendite

forzate, un fenomeno di un eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, cui si è riferito il camerata Arcangeli. Chè, anzi, negli Stati balcanici, come ho accennato, si è manifestato attraverso le vendite forzose, la tendenza perfettamente opposta, e cioè quella rivolta alla ricostituzione delle grandi proprietà.

Tutto quanto ho detto su questo argomento basta a far considerare che l'indebitamento degli agricoltori, se presenta ancora in alcune zone carattere di gravità, tuttavia, nel suo complesso, è lungi dal costituire quella preoccupante situazione, che nello scorso anno veniva paventata; e ciò senza dubbio è dovuto all'azione diretta ed indiretta svolta dal Governo.

Quale sia stato, in questi ultimi anni, l'indirizzo di tale azione è ben noto.

Promosso sotto ogni forma l'incremento della attività agricola, impresso un ritmo di vivace ascesa a tutta l'agricoltura italiana, i pubblici poteri, come ho ricordato, hanno fiancheggiato con ogni sorta di provvidenze e di cure le classi rurali negli anni più duri della crisi; ma non hanno mai consentito che si attentasse comunque al più scrupoloso rispetto dei rapporti obbligatori, sul quale è assiso il credito nazionale all'interno ed all'estero. Un Regime che del rafforzamento del credito nazionale ha fatto un caposaldo essenziale della sua politica, non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni morali; che ha difeso con la maggiore energia la divisa nazionale, e, con inflessibile austerità, ha adempiuto le proprie obbligazioni all'interno e all'estero, non poteva consentire che il problema dell'indebitamento agricolo fosse affrontato attraverso norme, le quali disconoscessero la inviolabilità degli impegni e compromettessero la saldezza sempre crescente del credito nazionale. La difesa delle classi agricole indebitate, tanto più umana e doverosa quanto più le classi stesse si sono mostrate benemerite delle fortune nazionali, non poteva scompagnarsi, dunque, dal più rigoroso rispetto delle ragioni dei creditori. Serio e sano indirizzo, il quale riconosce precisamente gli sforzi meritori delle classi rurali italiane, chiamate dal Regime in tempi difficili a collaborare all'indipendenza alimentare del Paese e alla redenzione e restaurazione del suolo italiano; ma in pari tempo esige che il principio della salvezza sia cercato non già nella inadempienza, per quanto legittima, degli obblighi contrattuali, sibbene nello spirito di iniziativa, nel progresso tecnico, nella valorizzazione dell'agricoltura italiana.

La riduzione del saggio dello sconto alla misura del 4 per cento, che ha definitivamente distaccato il mercato monetario italiano da quello dei paesi economicamente più deboli dell'Europa sud orientale, per inserirlo nella schiera dei mercati nord occidentali, dove il prezzo attuale del denaro è particolarmente basso, ha maggiore importanza per la soluzione del problema dei debiti agrari di qualunque diretta misura d'imperio.

Ciò non toglie che anche il Governo italiano abbia adottato, altresì importantissimi provvedimenti specifici per sanare le situazioni più gravi; ma ogni cura è stata posta, perchè l'incidenza dei provvedimenti stessi non fosse a carico, in nessun caso, delle varie categorie di creditori, e perchè i meccanismi creditizi non ne risultassero perturbati, nemmeno nella più lieve misura. D'altra parte, siccome ciò non poteva ottenersi che addossando al bilancio dello Stato l'onere corrispondente, le provvidenze in esame sono state contenute nei limiti strettamente indispensabili, e si è voluto che il sacrificio richiesto ai contribuenti andasse a beneficio degli agricoltori più particolarmente benemeriti.

Del complesso dei provvedimenti emanati dal Governo Fascista il gruppo più notevole riguarda le ratizzazioni di prestiti agrari di esercizio; la trasformazione delle passività agrarie eccessivamente onerose, la concessione di contributi straordinari a favore degli agricoltori benemeriti e la postergazione, contenuta nei più ristretti limiti ed accettata dagli stessi istituti mutuanti, delle rate scadute dei debiti fondiari. Altri interventi hanno mirato al risanamento dei consorzi agrari e dei consorzi di bonifica e d'irrigazione.

L'insieme di queste provvidenze, che si sono concretate in contributi di varia ampiezza e durata da 5 a 30 anni, importa, per l'erario, uno stanziamento annuo, nel primo quinquennio, di circa 95 milioni, che si andrà a mano a mano riducendo; ed una spesa complessiva che, ridotta a valore attuale, al saggio di sconto del 6.50 per cento, rappresenta ben 859 milioni di lire.

Com'ho accertato, la massa dei debiti sollevati o in corso di sistemazione con tali provvedimenti, supera i 3 miliardi di lire.

Ritengo superfluo illustrare queste forme d'intervento che la Camera ben conosce, avendo approvato i relativi provvedimenti, e che sono state dettagliatamente illustrate anche nella relazione dell'onorevole Giunta Generale del bilancio. Voglio solo comunicare al camerata Catalani, in ordine a quanto ha

fatto presente, che il termine per la stipulazione dei mutui per la estinzione o trasformazione di passività agrarie onerose è stato prorogato al 30 settembre 1933.

Credo opportuno, però, far ancora qualche considerazione in ordine al provvedimento, che consente di concedere un contributo straordinario a favore di agricoltori, ai quali siano riconosciute particolari benemeritenze, acquisite per il razionale esercizio e per il progresso dell'agricoltura. È bene ricordare alla Camera, se pur ve ne fosse bisogno, che tale provvidenza non ha nulla di eccezionale, giacchè s'inquadra perfettamente nella legislazione fascista sul credito agrario, e non fa che dare efficacia retroattiva, e cioè per lavori di miglioramento agricolo già eseguiti, alle disposizioni del credito agrario di miglioramento, che ammettono il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sulle relative operazioni nella misura del 2.50 per cento e per alcune zone del 3.50 per cento.

Ma quest'estensione della legge normale non è stata consentita se non a traverso maggiori cautele e controlli, giacchè non basta che gli agricoltori abbiano eseguito delle migliori per poter invocare il contributo straordinario: essi devono dimostrare che i debiti così contratti sono divenuti non più sopportabili dalla situazione finanziaria della loro azienda e da tutte le loro attività patrimoniali, rigorosamente accertate.

Il sistema si è perfezionato ai fini del più rigoroso controllo e, senza creare speciali meccanismi burocratici, per un servizio di sua natura temporaneo. Credo di essere riuscito nell'intento, avvalendomi a tal fine degli organi centrali e periferici, pur senza rinunciare al sussidio di tutto quel complesso di notizie di dati, che permettono di meglio valutare e controllare la situazione delle aziende e che mi è possibile attingere alle Autorità politiche locali, ed agli organi dell'Amministrazione finanziaria.

È fuor di dubbio che questo intervento ha impedito il crollo di numerosissime aziende e di famiglie tradizionalmente rurali, che con efficace esempio di attaccamento alla terra e di sacrificio hanno anche assicurato stabile lavoro a cospicue masse di mano d'opera; sicchè sarebbe stato grave errore politico, oltre che economico, abbandonarle alla rovina. Si è raggiunta altresì un'altra finalità di ordine strettamente economico, sostenendo, come ho accennato, abbastanza efficacemente il mercato delle terre, che indubbiamente sarebbe precipitato a livelli bassissimi, con

gravi ripercussioni nei campi più svariati di tutta l'economia del Paese, se non fossero state così, in gran parte evitate procedure esecutive, svendite e sequestri, di cui non avrebbe mancato di profittare una inquantificabile speculazione a danno generale.

Da qualche parte è stato accennato alla opportunità di attuare, per i debiti agrari, qualche cosa di simile a ciò che è stato realizzato recentemente in materia di credito industriale e mobiliare. È bene, però, ricordare le sostanziali differenze, che intercedono fra questi campi. Mancava, infatti, sino a poco tempo fa un organismo, o una serie di organismi specifici per il credito industriale, e si era venuta creando perciò una condizione di cose, per cui i finanziamenti a favore della nostra produzione manifatturiera ricadevano in massima parte sopra le banche ordinarie, notoriamente inadatte, per la loro struttura e per le loro funzioni, agli immobilizzi, che talune categorie di mutui industriali necessariamente richiedono, in aperta contraddizione con la natura delle corrispondenti operazioni attive, e in flagrante violazione delle più sane e semplici norme di gestione bancaria.

La Camera ben sa, che invece, per quanto riguarda il credito agrario, sia di esercizio, sia di miglioramento, nonchè per il credito fondiario, esiste, in Italia, oltre al grande gruppo delle Casse di risparmio, prevalentemente orientate a sussidio della nostra economia agricola, tutta una rete di istituti specializzati, i quali hanno struttura peculiarmente rispondente al compito loro affidato, tanto che hanno potuto concedere una cospicua massa di crediti a breve ed a lunga scadenza, che alla fine del 1932 erano ancora in essere nell'importo di circa 864 milioni per mutui agrari di esercizio, in circa 1 miliardo per mutui di miglioramento agrario, ed in 2 miliardi e 270 milioni per debiti fondiari su fondi rustici.

D'altra parte, un Istituto che si proponesse di sollevare attraverso nuovi finanziamenti le aziende agricole dall'onere dei debiti già contratti, avrebbe un compito ben più difficile di quello assegnato all'Istituto per la ricostruzione industriale, per la sostanziale differenza di struttura che esiste fra l'attività produttiva agricola e quella industriale. Quanto infatti questa si presenta accentrata in un numero relativamente scarso di grandi organismi, altrettanto la produzione agricola si presenta decentrata e suddivisa fra un numero assai grande di piccole e piccolissime aziende, calcolate in tutta Italia, ad oltre 4 milioni.

Di più, mentre in ogni azienda industriale, è abbastanza facile distinguere fra debiti dell'azienda e debiti personali dell'esercente, ciò non è agevole in agricoltura, dove, tranne per i mutui concessi da istituti di credito specializzati è quasi impossibile separare i debiti contratti dall'agricoltura per ragioni produttive da quelli contratti invece per motivi di personale consumo.

D'altro canto, dove è stato possibile creare enti finanziari a sussidio di ben determinate e concrete forme di produzione agricola, non si è mancato di provvedere adeguatamente: valga l'esempio dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari, che è stato costituito allo scopo di smobilizzare i debiti congelati dei Consorzi agrari; importante e ben definita categoria di aziende agricole, con passività di origine produttiva, sicuramente e nettamente determinabile.

Ma è bene ripetere, che, oltre alle varie provvidenze specifiche, che il Governo si riserva di esaminare se e in quanto sia possibile estendere, in relazione ad effettivi bisogni e alle esigenze di bilancio, è diretta a risolvere il problema tutta l'intensa opera di tutela e di propulsione dell'agricoltura nazionale, che costituisce parte integrante ed essenziale delle direttive politiche ed economiche del Regime e che, risolvendosi in definitiva a beneficio dei redditi agrari, costituisce il mezzo più efficace per contrastare il gravame dell'indebitamento.

In tal modo, mantenuto salvo da ogni perturbamento il mercato dei capitali, tutelata la faticosa e tenace parsimonia dei nostri risparmiatori, il superamento della crisi agricola è stato essenzialmente affidato ad un'azione che mira a valorizzare tutta l'agricoltura nazionale, facendo leva sull'attività e sulla tenacia dei nostri ceti rurali, e su tutte le qualità di onesta e proba fatica del nostro popolo.

Onorevoli camerati, ho voluto limitare le mie dichiarazioni all'esame dei problemi essenziali per dare alla Camera ed al Paese un quadro complessivo della situazione attuale di questo fondamentale settore della nostra economia.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre, è confermato chiaramente come, contro le avversità economiche e le nuove imprevedute situazioni, man mano determinatesi nell'imperversare della crisi mondiale, il Governo Fascista, lungi dal rimettersi al libero gioco delle forze economiche, è invece intervenuto con tempestivi ed opportuni provvedimenti, che, per quanto diversi e separati, si collegano

tutti e s'inquadrano in un indirizzo generale di politica economica e sociale, per sorreggere validamente l'attività produttiva agricola ed anzi per potenziarla e perfezionarla.

Pertanto i ceti rurali italiani, che il Fascismo ha elevati a tanta dignità ed ai quali, recentemente, il Duce ha voluto anche riservare un nuovo onore, consacrando per essi, col merito rurale, un'altra nobiltà nella gerarchia dei valori sociali, debbono sempre più fidare nella vigile cura del Governo Fascista, ed aver la certezza che i loro interessi saranno sempre sostenuti e difesi quando coincidono con l'interesse generale.

A nome degli agricoltori italiani, io devo, poi, ringraziare il Capo del Governo per aver voluto, nelle solenni celebrazioni del Decennale, associare la documentazione della fede e del sacrificio delle Camicie Nere per il rinnovamento della Patria alle manifestazioni della nuova attività agricola, dando così modo di mostrare la grande forza di resistenza e la vigorosa vitalità di questa ultramillennaria nostra agricoltura, non solo nella sua struttura tecnica ed economica e nei suoi ordinamenti giuridici, ma soprattutto nell'alto spirito che l'anima, prezioso elemento morale, che costituisce uno dei più fecondi fattori della potenza dell'Italia Fascista. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno: il primo è quello presentato dall'onorevole camerata Paoloni, sottoscritto anche dall'onorevole camerata Franco. Se ne dia lettura.

ALDI MAI, *Segretario*, legge:

« La Camera constata con viva soddisfazione il progresso tecnico e l'incremento produttivo, conseguiti negli ultimi anni dall'economia peschereccia, per effetti delle provvidenze disposte dal Governo Fascista. E traendone convinzione che ne risulterà una efficienza, capace di ridurre sensibilmente la quota di sbilancio della nostra economia alimentare;

mentre segnala al Governo la opportunità di accelerare gli intrapresi studi, riguardanti la bonifica mista idrobiologica-agraria per le paludi marine;

rileva il bisogno di adeguare allo sviluppo della produttività, l'organizzazione e l'attrezzatura commerciale:

a) per la semplificazione del rapporto fra produttori e commercio al minuto, dove non è ancora applicato e dove non sia integralmente applicabile il Regio decreto-legge

4 aprile 1929 sui mercati all'ingrosso, acciocchè il prezzo depurato, addivenga remunerativo per le imprese di produzione, e conveniente per il consumo in sostituzione di prodotti alimentari di importazione;

b) per la distribuzione del prodotto, alla conquista dei centri minori del retroterra, che possono dare nuovi e grandi apporti all'aumento del consumo.

In vista di questi obbiettivi, fa voti:

1°) che sia fatto obbligo, in congruo termine di tempo, a tutti i comuni cui spetta, di applicare integralmente il ricordato Regio decreto-legge per quanto riguarda i servizi disciplinatori del mercato; e che sieno dettate speciali norme, rispondenti agli scopi stessi, per i molto numerosi minori centri di produzione, e per quelli di consumo, nei quali ordinariamente si svolgono operazioni di commercio all'ingrosso in misura inferiore a quella prevista dal Regio decreto-legge;

2°) che nell'artigianato e nella piccola industria, esercenti la quasi totalità della pesca Adriatica, Tirrenica e Jonica, venga stimolata l'organizzazione associativa:

per l'autodisciplina tecnica e protettiva delle risorse ittiche, ai fini della produzione migliore e maggiore;

per la tutela del conveniente collocamento del pescato;

per il collegamento alle imprese industriali di piscicoltura e di pesca mediterranea ed oceanica, ai fini di una attrezzatura di servizi consorziali di penetrazione, con autospacci, dove manchi regolare fornitura commerciale di prodotti pescherecci ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta quest'ordine del giorno?

ACÉRBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole camerata Barbaro, sottoscritto anche dagli on. camerati Capialdi, Maresca, Trapani-Lombardo, Savini, Madia, Mottola, Severini, Perrone, D'Angelo.

Se ne dia lettura.

ALDI MAI, *Segretario*, legge:

« La Camera, considerata la crisi che incombe sulla olivicoltura nazionale, la quale rappresenta una delle maggiori e più tradizionali risorse dell'economia italiana;

considerata altresì la continua depressione del mercato oleario a malgrado del recente aumento delle tariffe doganali relative agli

olii d'oliva voluto dal Governo Nazionale, sempre vigile tutore degli interessi dell'agricoltura;

considerate le richieste saggiamente formulate dalla Società Nazionale degli olivicoltori nella recente riunione plenaria del 14 corrente;

fa voti vivissimi perchè tali richieste, e particolarmente quelle riguardanti la concorrenza degli olii commestibili e delle olive fresche importate dall'estero in franchigia, siano sollecitamente ed integralmente accolte in una col ripristino, almeno, della temporanea importazione degli olii d'oliva per identità, atteso che l'esperimento in corso della temporanea importazione per equivalenza, lungi dal giovare ha sensibilmente peggiorato la situazione degli emeriti olivicoltori italiani ».

PRESIDENTE. Onorevole camerata Barbaro, Ella mantiene il suo ordine del giorno?

BARBARO. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'ordine del giorno del camerata Barbaro?

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non posso accettarlo, perchè contiene alcune conclusioni in contrasto col pensiero del Governo in materia di temporanea importazione.

BARBARO. Per lo meno lo accetti come raccomandazione!

ACERBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non posso accettarlo nemmeno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, ella ha inteso? L'onorevole Ministro non accetta il suo ordine del giorno. Vi insiste?

BARBARO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

VERDI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale, ed al personale comandato di altre Amministrazioni (Spese fisse), lire 5,200,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*), lire 4,450,000.

Capitolo 3. ⁸Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunti per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali, lire 373,030.

Capitolo 4. Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei e per il servizio dei Gabinetti — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero, 700,000.

Capitolo 5. Indennità e spese di viaggio per missioni e tramutamenti del personale regionale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti — Indennità ai Commissari ed assessori per gli Usi Civici, lire 1,500,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero ed al personale di altre Amministrazioni, lire 200,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 151,200.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli organi provinciali (*Spese fisse*), lire 276,673.

Capitolo 9. Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero, lire 72,627.

Capitolo 10. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 45,000.

Capitolo 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Capitolo 12. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 29,000.

Capitolo 15. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285), lire 69,300.

Capitolo 16. Spese per il funzionamento degli Ispettorati regionali dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, ed articolo 4 del Re-

gio decreto 18 novembre 1929, n. 2071), lire 1,500,000.

Capitolo 17. Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli usi civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia), lire 680,000.

Pensioni ed indennità. — Capitolo 18. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 10,700,000.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 20. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 18,000.

Agricoltura. — I. *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.* — Capitolo 21. Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'ufficio internazionale del vino in Parigi ed alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli, lire 50,000.

Capitolo 22. Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 570,000.

Capitolo 23. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 240,000.

Capitolo 24. Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391, lire 3,700,000.

Capitolo 25. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 420,000.

Capitolo 26. Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, lire 60,000.

Capitolo 27. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 50,000.

Capitolo 28. Vivai governativi di viti americane — Regi uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 620,000.

Capitolo 29. Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e per il progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio, lire 500,000.

Capitolo 30. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), lire 100,000.

Capitolo 31. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori regionali di fitopatologia — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (*Spesa obbligatoria*), lire 1,400,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia. (Regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225), lire 500,000.

Capitolo 33. Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, lire 200,000.

II. *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* — Capitolo 34. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951; borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura, lire 1,300,000.

Capitolo 35. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 2,070,000.

Capitolo 36. Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie, lire 1,910,000.

Capitolo 37. Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) — Contributi di funzionamento — Posti e borse di tirocinio, lire 17,392,000.

Capitolo 38. Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 450,000.

III. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 39. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi per il servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 230,000.

IV. *Zootecnia e caccia.* — Capitolo 40. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 5,400,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 10,000,000.

Capitolo 42. Spese diverse per l'applicazione dell'articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, lire 975,000.

Capitolo 43. Quota parte del provento delle soprattasse sulle licenze di caccia o di uccellazione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (escluse le spese per missioni ed i premi di operosità e rendimento) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

V. *Tratturi e trazzere.* — Capitolo 44. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244), lire 201,700.

VI. *Pesca.* — Capitolo 45. Spese per la applicazione delle leggi sulla pesca — (Testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), lire 1,570,700.

Credito agrario. — Capitolo 46. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 30,000.

Milizia nazionale forestale. — *Spese per i servizi.* — Capitolo 47. Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584; convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511; 21 gennaio 1924, n. 168 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e 4 gennaio 1925, n. 69, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 360,000.

Capitolo 48. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 4,500,000.

Capitolo 49. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267), lire 550,000.

Capitolo 50. Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire, 120,000.

Spese generali. — Capitolo 51. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), lire 40,600,000.

Capitolo 52. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria — Sussidi al personale predetto ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 2,870,000.

Capitolo 53. Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi, lire 1,400,000.

Capitolo 54. Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio, lire 1,250,000.

Capitolo 55. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141), lire 3,050,000.

Capitolo 56. Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 95,000.

Bonifica integrale. — Capitolo 57. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonché delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, lire 3,000,000.

Capitolo 58. Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria, lire 360,000.

Capitolo 59. Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 11,970.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 60. Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 50,000.

Capitolo 61. Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari, lire 30,000.

Capitolo 62. Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopralluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria, lire 1,650,000.

Capitolo 63. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre Amministrazioni dello Stato, lire 3,000,000.

Capitolo 64. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e

della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza, lire 235,000.

Capitolo 65. Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale, lire 400,000.

Capitolo 66. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzione al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146) (*Spesa d'ordine*), lire 500,000.

Capitolo 67. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici regionali dell'alimentazione, lire 30,000.

Agricoltura. — I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 68. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 13 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 69. Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315 ed articolo 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), lire 2,000,000.

II. — *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 70. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181), lire 100,000.

Capitolo 71. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e articolo 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (*Spesa ripartita*), lire 2,700,000.

Capitolo 72. Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » — Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30 e successive modificazioni) (*Spesa ripartita*), lire 3,900,000.

Capitolo 73. Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria

col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 40 e Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719) (*Spesa ripartita*), lire 225,000.

III. *Sperimentazione e pratica agraria.* —

Capitolo 74. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, numero 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831), lire 325,000.

Capitolo 75. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, lire 40,000.

Capitolo 76. Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie (articolo 50, primo comma, del Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) (*Spesa ripartita*), lire 1,750,000.

IV. *Zootecnia.* — Capitolo 77. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734) (*Spesa ripartita*), lire 2,000,000.

V. *Demani e usi civici.* — Capitolo 78. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

VI. *Pesca.* — Capitolo 79. Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e del Regio decreto 28 gennaio 1932, n. 114, recanti provvedimenti a favore della industria della pesca. (*Spesa ripartita* — 4ª delle trenta rate), lire 506,000.

Capitolo 80. Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604. (*Spesa ripartita* — 4ª delle venti rate), lire 1,380,000.

Credito agrario. — Capitolo 81. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, lire 26,500,000.

Capitolo 82. Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1º luglio 1926, n. 1143. lire 3,000,000.

Capitolo 83. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (6ª rata), lire 4,500,000.

Capitolo 84. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (sesta rata), lire 2,200,000.

Capitolo 85. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 2,500,000.

Capitolo 86. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dal Regio decreto 3 gennaio 1931, n. 16, lire 333,031.

Capitolo 87. Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (*Spesa ripartita*) — 28ª delle 30 rate), lire 779,843.

Capitolo 88. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1132, 24 settembre 1931, n. 1243 e 22 luglio 1932, n. 1069 per l'estinzione o trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* — 3ª delle 25 rate), lire 2,500,000.

Capitolo 89. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi

dell'articolo 1 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632 modificato dall'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1243 (3ª delle 5 annualità), lire 4,500,000.

Capitolo 90. Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, enti ed associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974 (2ª delle 5 annualità), lire 4,800,000.

Capitolo 91. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632, e contributi straordinari ai sensi del 3º comma dell'articolo unico del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1244 (2ª e 3ª rata delle due serie di 25 annualità), lire 33,000,000.

Capitolo 92. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e Consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (2ª delle 25 rate), lire 500,000.

Capitolo 93. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte degli agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (2ª delle 25 rate), lire 1,500,000.

Capitolo 94. Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto 19 febbraio 1931, n. 240) (3ª delle 30 rate), lire 1,900,000.

Capitolo 95. Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (2ª delle 30 rate), lire 6,000,000.

Capitolo 96. Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752, (2ª delle 5 rate), lire 800,000.

Capitolo 97. Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720), lire 1,000,000.

Milizia nazionale forestale. — Spese per i servizi. Capitolo 98. Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, numero 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125, e successive modificazioni, lire 3,400,000.

Capitolo 99. Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali, lire 250,000.

Capitolo 100. Premi per incoraggiare la attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonché interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, lire 2,700,000.

Spese generali. — Capitolo 101. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 200,000.

Capitolo 102. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 10,500.

Capitolo 103. Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del comando della Milizia stessa, lire 100,000.

Capitolo 104. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 200,000.

Bonifica integrale. — I. Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali. —

Capitolo 105. Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato — Concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del primo comma dell'articolo 30 del testo unico di legge sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256; contributi per opere di bonifica di 2ª categoria; sussidi per opere di bonifica (articoli 114 e 122 del citato testo unico); interventi di piccola bonifica nei comprensori in cui non debbono essere eseguite opere di bonifica idraulica di 1ª e 2ª categoria (articolo 114 del detto testo unico); premi al personale tecnico ed agli agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (articolo 120 lettera b del detto testo unico); sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole (testo unico di legge 2 ottobre 1922 e articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173); interventi diretti dello Stato in materia di irrigazione e di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopo irriguo nell'Italia meridionale e nelle Isole; contributi per opere di miglioramento di pascoli montani; forma-

zione di nuovi boschi e ricostruzione di boschi estremamente deteriorati nell'ambito di comprensori di trasformazione fondiaria o nel perimetro di bacini montani la cui sistemazione rientri nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale; costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano; opere di sistemazione-idraulico forestale dei facini montani; ed opere idrauliche delle varie categorie riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse; come anche di qualsiasi opera a cura dello Stato e di qualsiasi contributo a pagamento non differito previsti dagli articoli 1, 3, 4 5, 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146), lire 18,715,000.

Capitolo 106. Sistemazione montana e valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870), *per memoria*.

Capitolo 107. Spese e contributi per la esecuzione di opere varie di irrigazione nella Italia settentrionale e centrale (articolo 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, articolo 7 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria, lire 18,000,000.

Capitolo 108. Premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (articoli 44, 52 e 53 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1^o comma, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), *per memoria*.

Capitolo 109. Contributi per l'esecuzione di opere di costruzione e riattamento di strade poderali e di provvista di acqua potabile nell'interesse di più fondi (articolo 8 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), lire 4,000,000

Capitolo 110. Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico dei propri terreni e contributi per lo acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1315 e 3 gennaio 1926, n. 31), lire 2,000,000.

Capitolo 111. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte

per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del Testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 112. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000,000.

Capitolo 113. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1), lire 10,000,000.

Capitolo 114. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, lire 2,000,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* — Capitolo 115. Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole — Annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano e per interventi di piccola bonifica — Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse (Testo unico 30 dicembre 1923, numero 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte). (*Spesa obbligatoria*), lire 224,000,000.

Capitolo 116. Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134, ed articolo 4 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085). (*Spesa obbligatoria*), lire 5,550,000.

Capitolo 117. Annualità di contributo nelle spesa di costruzione di borgate o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, e articolo 5 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085). (*Spesa obbligatoria*), lire 2,250,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — I. — *Acquisto di beni.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 118. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle legge sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, numero 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

II. — *Accensione di crediti.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 119. Mutui pel bonificazione dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315, lire 25,000,000.

Capitolo 120. — Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, numero 1747, riguardante le irrigazioni, per memoria.

Agricoltura. — Capitolo 121. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, per memoria.

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 122. Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 200,000.

III. *Estinzione di debiti.* — *Spese generali.* — Capitolo 123. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* - 19ª delle 50 rate), lire 105,104.80.

Agricoltura. — Capitolo 124. Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 125. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (16ª delle 35 annualità), lire 10,715.46.

Bonifica integrale. — Capitolo 126. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificazione agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (*Spesa d'ordine*), lire 13,500,000.

Credito. — Capitolo 127. Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticazioni fatte ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il Credito agrario (*Spesa ripartita* - Quota parte - 8ª delle 30 annualità), lire 2,106,981.67.

Capitolo 128. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), lire 282,065.

IV. — *Partite che si compensano coll'entrata.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 129 Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1416, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 15,366,830.

Pensioni ed indennità, lire 10,778,000.

Agricoltura, lire 49,909,400.

Credito agrario, lire 30,000.

Milizia nazionale forestale, lire 54,795,000.

Bonifica integrale, lire 3,371,970.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 134,251,200.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 5,895,000.

Agricoltura, lire 15,506,000.

Credito agrario, lire 96,312,874.

Milizia nazionale forestale, lire 6,860,500.

Bonifica integrale, lire 291,515,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 416,089,374.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Acquisto di beni, *per memoria*,

Accensione di crediti, lire 25,200,000.

Estinzione di debiti, lire 16,044,866.93

Partite che si compensano con l'entrata, *per memoria*.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 41,244,866.93.

Totale del titolo II (Spesa straordinaria), lire 457,334,240.93.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 591,585,440.93.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 550,340,574.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 41,244,866.93.

Totale generale, lire 591,585,440.93.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo al bilancio dell'Azienda foreste demaniali.

Se ne dia lettura.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Titolo I. *Entrate ordinarie*.

— Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,650,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 14,500,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 di-

cembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 180,000.

Capitolo 4. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 10,000.

Capitolo 5. Entrate ordinarie diverse, lire 200,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 6. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*.

Capitolo 7. Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria*.

Capitolo 8. Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'azienda, lire 100,000.

Capitolo 9. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 250,000.

Totale delle entrate effettive straordinarie, lire 350,000.

Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie, lire 16,890,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 10. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275, *per memoria*.

Capitolo 11. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria*.

Capitolo 12. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria*).

Capitolo 13. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, lire 1,300,000.

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 1,300,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi*. — Capitolo 14. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione

a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri Enti, lire 500,000.

Capitolo 15. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), *per memoria*.

Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate.* — Categoria I. Entrate effettive.

a) ordinarie, lire 16,540,000.

b) straordinarie, lire 350,000.

Totale della categoria prima: Entrate effettive, lire 16,890,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 1,300,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, 18,690,000 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — § I. *Servizi.* —

Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda, lire 3,500,000.

Capitolo 2. Spese per la gestione delle segherie ed altri stabilimenti di proprietà della Azienda e per la utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali, lire 1,500,000.

Capitolo 3. Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 10,000.

Capitolo 4. Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste, lire 1,800,000.

Capitolo 5. Spese in esecuzione del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso, lire 190,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 1,390,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia

nazionale forestale (articolo 2, Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627), lire 1,200,000.

Capitolo 8. Stipendi al personale della Azienda foreste demaniali, *per memoria*.

Capitolo 9. Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 120,000.

Capitolo 10. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali, lire 9,600.

Capitolo 11. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 8,000.

Capitolo 12. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 163,260.

Capitolo 13. Indennità di tramutamento al personale, lire 100,000.

Capitolo 14. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali, lire 45,000.

Capitolo 15. Sussidi a funzionari nonché a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 16. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 300,000.

Capitolo 17. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 5,000.

Capitolo 18. Fitto di locali, lire 45,000.

Capitolo 19. Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa, e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 20. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 300,000.

Capitolo 21. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 20,000.

Capitolo 23. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi

soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2,000.

Capitolo 24. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, lire 3,452,684.30

Capitolo 25. Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932, lire 200,600.

Capitolo 26. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera b, della legge 16 giugno 1927, n. 1275, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive, lire 7,400.

§ 2. *Avanzo di gestione.* — Capitolo 27. Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, lire 4,955.70.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 28. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio della Azienda foreste demaniali, lire 6,500.

Capitolo 29. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda, lire 1,000,000.

Capitolo 30. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 820,000.

Capitolo 31. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 240,000.

Capitolo 32. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 33. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, *per memoria.*

Capitolo 34. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di

terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1,300,000.

Capitolo 35. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito, *per memoria.*

Capitolo 36. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria.*

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 37. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 38. — Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 39. Spese per la gestione di fondazione e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 16 giugno 1927, n. 1275), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese.* — Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 14,423,500.

b) straordinarie, lire 2,466,500.

Totale della categoria I. Spese effettive, lire 16,890,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 1,300,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale della spesa, lire 18,690,000

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riassunto dell'entrate e delle spese. — Categoria I. Entrate effettive, lire 16,890,000.

Categoria I. Spese effettive, lire 16 milioni 890,000.

Categoria II. Entrate per movimento di capitali, lire 1,300,000.

Categoria II. Spese per movimento di capitali, lire 1,300,000.

Categoria III. Entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30 e dell'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per le spese dell'organizzazione locale e pei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura, è aumentata di lire 4,700,000, ed è diminuita di lire 100,000 la spesa straordinaria autorizzata dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 18,500,000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 3,500,000, ed è diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1683, recante modificazione al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

(È approvato).

ART. 5.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1933-34 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia. (Stampato n. 1566-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Morelli Eugenio. Ne ha facoltà.

MORELLI EUGENIO. È stato presentato un disegno di legge sulla disciplina degli impianti di radiologia e di radioterapia. È estremamente lodevole il principio di volersi sincerare costantemente di tutto quanto può eventualmente arrecare danno e, per verità, specialmente la radioterapia, se non è applicata perfettamente bene, può essere dannosa. Quindi io trovo a priori che la legge è lodevole. Un punto solo io voglio mettere in discussione: ho l'impressione che si sia fatto un pò di confusione tra la radiologia e la radioterapia. In questo senso. Quando noi vediamo tassare a fine ispettivo la radio e la radioterapia, noi possiamo anche comprenderne le ragioni, essendo esse espressioni pericolose che possono avere bisogno di sorveglianza; e anche perchè veniamo a tassare più che altro un'espressione, direi, professionale. Non vorrei che una tassazione che si riverbera sulla radiologia, potesse invece impedire un'ascensione scientifica, un'ascensione che noi dovremmo cercare di favorire in ogni modo.

Io dico che sarebbe da augurarsi che ogni medico potesse avere un apparecchio radiologico. Noi, oggi, vogliamo fare delle diagnosi precoci di tubercolosi per poterla guarire, vogliamo fare diagnosi precoci di cancro per poterlo operare, desideriamo fare dello sport, e sappiamo benissimo che il più perfetto dei chirurghi può aggiustare malissimo una gamba o una slogatura, mentre un medico di poca scienza, provvisto di apparecchio radiologico, può aggiustare perfettamente questa gamba, questa slogatura. La radiologia si deve perciò favorire in ogni modo: io ritengo che una tassazione possa impedirne l'espansione.

Facciamo tutte le ispezioni per la radioscopia, ma non mettiamo la tassa anche su essa! Vi è un punto molto importante in questo argomento, ed è quello, specialmente, delle radio-dermiti, cioè di bruciate fortissime che possono venire dall'uso di questi apparecchi. Però non esageriamo: di queste

dermiti vi posso dire che in tanti anni di carriera ne ho viste cinque o sei in tutto. Ma il punto che voglio fissare è questo: la radiodermite non è legata allo strumento che voi volete ispezionare, ma è legata al medico che non sa ben fare. Quindi non è questione di ispezione, ma questione di capacità del medico. Sarebbe bene allora, in questo campo, rivolgersi al Ministero dell'educazione nazionale, perchè il problema delle specialità si imposti più precisamente; problema che peraltro è stato ben visto da questa legge.

Io credo che vi sono delle altre branche della medicina che devono essere solamente espressioni di specialità. Ci preoccupiamo della radiodermite, forma rara; e non ci preoccupiamo invece dei danni che può produrre un medico appena laureato, che volesse fare — come suo diritto — delle operazioni di alta chirurgia o di oculistica. Se per la radioterapia si richiede il diploma di specialità, a maggior ragione si dovrebbe richiedere per queste altre branche della medicina.

E la radiologia deve entrare nelle specialità come la radioterapia? Ecco che in questo modo si rientra in pieno in un problema che io mi permetterò di trattare quando discuteremo il bilancio dell'educazione nazionale: il problema della cultura del medico. Noi, purtroppo, diamo adesso nel nostro campo delle libere docenze che talvolta sono delle vere scemenze. (*Commenti*). Ho l'abitudine di dire la verità, e confermo quanto ho detto. In medicina capita purtroppo che le docenze siano richieste, non a titolo scientifico, ma a titolo professionale; ciò non vediamo invece in legge, in filosofia o in matematica; dove l'espressione professionale non c'è, la docenza acquista alto valore. Nel campo medico, la specialità io penso che debba sostituire in molti casi la docenza, la quale deve essere semplicemente un titolo scientifico: la specialità sarà il titolo di distinzione professionale.

Perciò sono lieto di questa legge che ha intuito perfettamente il problema, affermando che per attuare la radioterapia bisogna essere specialisti.

Ma vi chiedo ancora due cose: è giusto tassare la radioterapia come la radioscopia? La prima dovrebbe essere in ogni modo incoraggiata. Il Governo, lo Stato faccia di tutto perchè ogni medico possa munirsi di quegli apparecchi che lo aiutano così potentemente nella diagnosi e quindi nella lotta, contro le malattie. Ormai la radiologia costituisce una vera simbiotica, come tutte le altre semeiotiche più comuni, e dovrebbe essere alla

portata di qualunque medico. Purtroppo ciò non è, perchè gli apparecchi costano troppo cari. Dunque, se anche vogliamo tassare la radioterapia — e almeno riduciamo al minimo tale tassa — non tassiamo la radiologia!

Secondo punto: io prego Sua Eccellenza il Ministro di voler dare per lo meno una sanatoria ai medici che, pur non avendo diploma di specialità, hanno competenza in radioterapia. Vi è una legge che dà una sanatoria per chi ha per cinque anni esercitato in una branca speciale, sanatoria che viene rilasciata, come sapete, da una apposita Commissione. Ma in base alla nota legge del 1929 o 1930, bisogna avere cinque anni di esercizio, per avere diritto al titolo di specialista.

Siamo oggi nel 1933. Ora, ci può essere gente che ha già comperato gli apparecchi ed è ben capace di usarli. Per costoro bisogna dare una sanatoria, e non si deve pretendere che facciano un nuovo corso di specialità. Credo che la cosa sia estremamente giusta.

Spero ancora che si diminuirà l'entità della tassazione; si è stabilito: duecento lire per ispezioni e duecento lire per tassa annua; ma sono troppe quattrocento lire all'anno! Mi pare che ciò non sia equo. Ora io vi prego di diminuire questa tassa finchè si può. So benissimo che la tassa per la radioscopia è di lire 200 all'anno solo, però non dobbiamo noi ragionare e tener conto delle città dove è facile trovare del denaro, ma anche delle campagne dove, in tutta una provincia, vi possono essere uno o due apparecchi radiologici e che lavorano scarsamente. In molte provincie vi è solamente l'ospedale che ha l'apparecchio radiologico. Io direi invece: cercate di dare un sussidio a quei medici che pagano a rate un apparecchio radiologico, ma non mettete quelle tasse che possono arrestare una espressione di utilità sanitaria.

Più che alla entità della tassa io penso al valore morale di essa: non si deve colpire ciò che si dovrebbe favorire. Se la tassa fosse di indole professionale, potrei non lamentarmi, ma mi duole che venga da chi dovrebbe aiutare ogni espressione utile alla salute pubblica.

Ammiro il Governo Fascista, che tanto fa per la valorizzazione sanitaria, e perciò non vorrei che facesse una cosa anche minima contro una branca che ha un'importanza enorme dal punto di vista sociale. Vorrei si potesse sempre dire che il Governo Fascista fa sempre e a qualsiasi costo quello che è utile per la salute pubblica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevole relatore ella ha qualche cosa da esporre?

FIORETTI ERMANNÒ, relatore. Come relatore non avrei dovuto aggiungere nulla a quello che ho già detto nella relazione, tanto è importante ed utile dal punto di vista sociale la legge che oggi è all'esame della Camera. E non poteva essere altrimenti, dato quello che il Governo Fascista ha fatto in questo ramo con la creazione dell'istituto fisioterapico presso il Ministero della sanità pubblica e le continue sovvenzioni all'Istituto fisioterapico per la lotta contro il cancro contro il quale noi siamo oggi ancora impotenti. E la sua azione non poteva assolutamente venir meno a questa disciplina che ora sta prendendo grande estensione.

Quindi lode sempre al Governo Nazionale che prevede e previene tutto quello che è possibile e segue incessantemente il progresso della scienza.

Ma ho sentito ora il camerata e collega Morelli fare delle osservazioni e preoccuparsi specialmente di quanto riguarda la tassazione. Ora a me sembra, da questo suo apprezzamento, che egli non abbia bene forse ponderato, anzi visto, quello che è scritto nella tabella. La tassazione non riguarda i gabinetti radiologici che servono come semeiotica, cioè come osservazione dell'ammalato. Qui siamo tutti di accordo che, più si estendono questi gabinetti, più si farà cosa utile per l'umanità, perchè noi, o medici o chirurghi, siamo nella necessità assoluta di avere bisogno dello studio radiologico. Mi troverei forse a disagio tante volte nello stabilire una diagnosi, se non avessi il soccorso della radiologia specialmente in caso di ulcere di stomaco, ecc.

Così, sull'esercizio del gabinetto radiologico la tassa di 200 lire non incide. Soltanto esiste la denuncia al Prefetto, in quanto il Prefetto deve sapere il numero e la località di questi gabinetti radiodiagnostici. Nessuna tassa, perciò, ma soltanto la necessità di questa ispezione prefettizia. Non posso, dunque, essere d'accordo con l'amico e camerata Morelli, perchè l'ispezione è assolutamente indispensabile. Ma dico di più: se l'ispezione è indispensabile per i gabinetti esercitati da specialisti, doppiamente è necessaria per i gabinetti esercitati da medici generici.

MORELLI EUGENIO. Ma ispezione non vuol dir tassa.

FIORETTI ERMANNÒ, relatore. L'ispezione costa al Governo; ed è per questo che per eseguirla s'impone una tassa minima.

Per gli apparecchi radiodiagnostici, che hanno una potenzialità minore di 100 mila volts, la tassa si riduce a 100 lire all'anno.

Come si vede, non si tratta di aggravio tale che non possa sostenersi, mentre rimane ferma la necessità assoluta di una accurata sorveglianza di questi gabinetti radiodiagnostici.

Una voce. Del resto, pagano i clienti!

FIORETTI ERMANNÒ, relatore. Questo non può dirsi. Ogni medico dà la sua opera con più passione a chi ha maggior bisogno.

Dicevo, dunque, che si tratta di una tassa minima, dovuta alla necessità dell'ispezione.

Quanto all'argomento delle specialità, in linea generale posso essere d'accordo col camerata Morelli, e riconoscere con lui che può essere molto più pericolosa un'operazione di carattere generico, che non una di quelle che possono farsi in un gabinetto di radiumterapia. In qualsiasi operazione ci può essere pericolo, ed anche immediato. Ma allora dobbiamo risolvere il problema generale dell'istruzione, riferendoci alla organizzazione universitaria e medica, la quale naturalmente va discussa in altra sede.

Certamente oggi il sovrapporsi delle specialità sta a dimostrare che i giovani, quando escono dalle Università, non hanno la maturità necessaria per esercitare la professione medica nelle varie branche. Non voglio dire se sarà possibile o non sarà possibile ottenere questa maturità. Ma certamente questa è la ragione per cui tutti ricorrono alle specialità, perchè, in coscienza, non si sentono in grado di esercitare la professione in qualsiasi ramo. Così, nessun giovane si permetterà di fare un'importante operazione chirurgica appena superati gli esami di Stato.

Quindi, la specialità è cosa necessaria, e nell'articolo 5 si dice che la radiumterapia può essere esercitata da specialisti che abbiano già una sicura pratica. Infatti, si può uscire dall'Università senza aver mai visto una radiografia, perchè il corso di radiologia è facoltativo; e non si può affidare ad inesperti questo delicato esercizio specializzato: al paziente ne potrebbe derivare danno irreparabile.

Ma il diffondersi della radioscopia non ritengo sia ostacolato dalla tassa minima che la proposta ministeriale porta al nostro esame.

L'onorevole Morelli ha accennato anche alle libere docenze. Egli ha ragione; ma vi sono le Commissioni, e se queste hanno creduto di concedere le libere docenze, nulla vi è da fare! Bisognava non concederle!

Riguardo alla sanatoria, esiste un decreto-legge del 1923, col quale si accordava la sanatoria a tutti coloro che esercitarono questa specializzazione fino al 18 aprile 1923, o che potevano provare con documenti di averla esercitata.

La sanatoria corrisponde al periodo in cui, dal 1918 al 1923, molti si sono occupati di questa attività professionale. Ma non mi parrebbe fosse opportuno di estendere questa sanatoria al periodo successivo, quando vi erano le disposizioni della legge, perchè quei giovani che oggi vorrebbero la sanatoria, avrebbero potuto benissimo frequentare le scuole di specialità, dal 1924 al 1932.

Concludendo, non è giusto accordare la sanatoria a coloro che, essendovi la legge speciale dovevano essere spronati a frequentare i corsi di specializzazione.

La sanatoria accordata è sufficientemente larga; ed io posso assicurare l'onorevole Morrelli che, d'accordo col Ministero dell'interno e con quello dell'educazione nazionale, si è prorogato il termine per le domande per ottenere queste sanatorie.

Detto questo, non mi resterebbe altro che presentare alla legge alcuni emendamenti, che, a mio parere, ne perfezionerebbero il testo. Il primo emendamento è all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ella potrà proporre emendamenti, quando si passerà alla discussione degli articoli, motivandoli volta per volta.

FIORETTI ERMANNINO. Concludo, allora, pregando i camerati di dare la loro completa e piena approvazione a questa legge, perchè essa rappresenta un progresso per la scienza, ed è un'altra prova delle cure che il Governo Fascista ha per la salute della nostra razza. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Debbo avvertire l'onorevole camerata Fioretti che gli emendamenti, che egli intende proporre agli articoli, devono essere presentati prima della lettura degli articoli stessi, e non dopo.

Procediamo ora alla discussione degli articoli, di cui si darà lettura nel testo proposto dal Governo.

ART. 1.

L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.

(È approvato).

ART. 2.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto entro i termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

(È approvato).

ART. 3.

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, ad Enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

(È approvato).

ART. 4.

L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella A.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'articolo 1 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella tessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'articolo 2.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli Enti che abbiano scopi di beneficenza e gli Istituti scientifici.

La Commissione propone che nell'ultimo comma di quest'articolo siano soppresse le parole « per gli apparecchi da loro utilizzati ».

Quanto alla tabella A, di cui è parola in quest'articolo, poichè sono proposti alcuni emendamenti, rinvieremo alla fine della discussione degli articoli l'approvazione della tabella stessa.

MARAVIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVIGLIA. All'articolo 4 proporrei che oltre gli Enti di beneficenza e gli Istituti scientifici fossero esonerati dal pagamento delle tasse, di cui allo stesso articolo 4, anche gli Enti di assistenza sociale.

Questo emendamento vale tanto nel caso in cui sia approvato, per l'articolo 4, il testo

proposto dal Governo, quanto nel caso in cui sia approvato il testo della Commissione, poichè tanto nell'uno, quanto nell'altro manca questa dizione di « Enti di assistenza sociale ».

Molti Enti non potrebbero essere classificati tra Enti di beneficenza e quindi non sarebbero esonerati dal pagamento delle tasse.

PRESIDENTE. Onorevole relatore Fioretti, come ella ha udito, l'onorevole camerata Maraviglia propone un emendamento che si riferisce anche al testo proposto dalla Commissione. Che cosa ha da dire?

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. L'emendamento proposto dalla Commissione parlamentare, come ha già detto l'On. Presidente, è questo: che nell'articolo 4, ultimo capoverso, siano tolte le parole: « per gli apparecchi da loro utilizzati ». Dimodochè l'ultimo capoverso rimarrebbe così formulato: « Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, gli Enti che abbiano scopi di beneficenza e gli Istituti scientifici ».

Perchè altrimenti potrebbe sembrare che si volesse far rimanere la tassa di ispezione, e che soltanto fosse tolta la tassa di autorizzazione. Mi sembra che l'emendamento renda più chiaro l'articolo.

Riguardo a quanto propone l'onorevole camerata Maraviglia, di estendere cioè il beneficio anche agli Enti assistenziali, la Commissione non ha difficoltà ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, il Governo accetta gli emendamenti proposti?

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Maraviglia; non accetta però l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, perchè tale emendamento può rappresentare un mezzo di evasione, in quanto quegli enti di beneficenza, che eventualmente non avessero apparecchi radio-terapici o radiologici potrebbero servirsi di apparecchi di privati. I privati, servendo questi enti di beneficenza, potrebbero pretendere l'esenzione della tassa e potrebbero sorgere discussioni se accordarla o non accordarla.

Ora poichè questo è pacifico, in quanto sono esentati gli enti per gli apparecchi da loro adoperati, mi pare che il testo proposto dal Governo chiarisca meglio l'idea ed eviti delle evasioni.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Date le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario

di Stato per l'interno, la Commissione ritira l'emendamento proposto.

MORELLI EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI EUGENIO. Io vorrei si aggiungesse che sono esonerati dalla tassa gli apparecchi radiologici, poichè la radiologia è una espressione semeiotica come tante altre, e deve essere non colpita ma incoraggiata.

PRESIDENTE. Ella non ha presentato un emendamento; quindi non può pretendere nemmeno che il Governo le risponda (*Si ride*). Credo, però, che, per cortesia, l'onorevole Sottosegretario di Stato non avrà difficoltà a risponderle.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è possibile accettare l'emendamento proposto dal camerata Morelli, perchè è difficile distinguere gli apparecchi destinati a radioscopia dagli apparecchi destinati alla radioterapia. La distinzione che si fa nella tabella degli apparecchi superiori ai cento mila volta, da quelli inferiori cerca appunto di distinguere la radioterapia dalla radioscopia, e si è messa una tassa inferiore per non ostacolare la diffusione di questi apparecchi. Mi pare, peraltro, che il camerata Morelli abbia dato troppa importanza a questa tassa, che è di 100 o di 200 lire all'anno. Nel caso di apparecchi che possono servire non per terapia, egli stesso sa che ciascuno dei professionisti che ha uno di questi apparecchi fa pagare quella lastra che costa quindici lire, cento lire.

Quindi le cento lire di tassa sono largamente compensate!

PRESIDENTE. Secondo la discussione avvenuta, e secondo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, l'ultimo capoverso dell'articolo 4 risulterebbe così formulato: « Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli Enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale e gli Istituti scientifici ».

Sta bene così?

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Benissimo.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 4 nel testo già letto, e con la modificazione per l'ultimo capoverso, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

ART. 5.

È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

(È approvato).

ART. 6.

I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

(È approvato).

ART. 7.

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'articolo 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000, oltre la confisca delle materie.

I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione previsto dal precedente articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Il primo capoverso di questo articolo dice che i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono puniti ecc. e che « I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 oltre la confisca delle materie ».

Questa punizione riguarda solamente coloro che non hanno fatto la denuncia al prefetto secondo la legge. Ora, per questa mancata denuncia, specialmente quando si pensi al costo di questi apparecchi e del radium particolarmente, che può costare fino a 80, 90, 100 mila lire, mi sembra che la confisca del materiale sia una punizione troppo forte!

Propongo, perciò, che alla fine del primo capoverso siano tolte le parole « oltre la confisca delle materie », lasciando soltanto l'ammenda da 200 a 1000 lire.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato, Ella accetta questo emendamento proposto dall'onorevole relatore?

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo nel testo modificato dall'onorevole relatore ed accettato dal Governo...

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. C'è ancora il secondo capoverso.....

PRESIDENTE. Allora, onorevole relatore; vuoti tutto il sacco! (*Si ride*).

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Il secondo capoverso dice: « I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione previsto dal precedente articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000 ».

Ora, questi sanitari contravvengono ad una delle norme principali previste dalla legge; essi esercitano cioè la professione in quel dato ramo senza essere specialisti. La loro colpa quindi, mi sembra molto maggiore in questo caso. Proporrei perciò che in questo secondo capoverso fosse invece comminata una pena maggiore, e che cioè fosse aggiunta la pena della confisca. Proporrei perciò che il secondo capoverso terminasse così: « sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 100 e, in caso di recidiva, anche con la confisca delle materie ».

Mi pare giusto stabilire la pena della confisca, in caso di recidiva, poichè la mancanza commessa da questi sanitari è indubbiamente molto grave.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole relatore propone di togliere la pena della confisca delle materie ai contravventori indicati nel primo capoverso, mentre questa confisca propone sia comminata, in caso di recidiva, oltre all'ammenda, per i sanitari sprovvisti di diploma di cui si tratta nel secondo capoverso di questo articolo.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha già accettato il primo emendamento. Accetta anche il secondo?

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto, come ho detto, il primo emendamento. Quanto al secondo, lo accetto pure; solamente vorrei che fosse tolto l'« anche » e che si dicesse: « sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000, e in caso di recidiva, con la confisca delle materie ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato, togliendo l'« anche » parrebbe che i sanitari non dovessero essere puniti anche con l'ammenda.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora, al secondo comma, non accetto l'emendamento dell'onorevole relatore, e cioè l'aggiunta della confisca delle materie.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il Governo accetta il suo emendamento al primo capoverso, ma non quello al secondo capoverso. Ella vi insiste?

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'articolo 7 nel testo concordato tra la Commissione e il Governo.

ART. 7.

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'articolo 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione previsto dal precedente articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 8.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

a) all'aumento di lire 10,000 dello stanziamento destinato al funzionamento dei laboratori della Direzione Generale della Sanità pubblica;

b) all'iscrizione in apposito capitolo della somma di lire 20,000 per l'ispezione degli istituti ed ambulatori contemplati nella presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

La tabella A allegata al Regio decreto 29 luglio 1931, n. 1131, è modificata nel senso che nel ruolo del laboratorio di fisica (Ufficio del radio) viene istituito un posto di grado 8° (gruppo A) con la qualifica di «Primo assistente di fisica» e vengono aumen-

tati a 2 i posti di grado 9° (gruppo A) con la qualifica di «assistente di fisica» e nel ruolo dei medici i posti di grado 8° (gruppo A) con la qualifica di «primo medico provinciale aggiunto» vengono ridotti da 33 a 32.

(È approvato).

ART. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti contrarie alla presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme per l'esecuzione delle presenti disposizioni, coordinandole e riunendole in apposito regolamento con quelle riguardanti la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Il regolamento firmerà il termine entro il quale dovranno andare in vigore le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Si dia ora lettura della tabella di cui è parola nell'art. 4, e di cui abbiamo riservato l'approvazione alla fine di questa discussione.

VERDI, *Segretario*, legge:

TABELLA A.

Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui agli articoli 1 e 3 della legge.

Nei comuni con popolazione:	
non superiore a 20.000 abitanti	L. 200
superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	» 250
superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	» 300
superiore a 100.000	» 400

Gli Istituti e gli Ambulatori dove si praticano tanto la radioterapia quanto la radiumterapia sono tenuti al pagamento del doppio della tassa di concessione.

Tassa annua di ispezione.

A) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta	L. 200
B) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta	» 100

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie A) e B) sono tenuti

al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

PRESIDENTE. Su questa tabella ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Questa tabella, per il modo con cui si stabiliscono le tasse in relazione al numero degli abitanti nelle varie città, non mi sembra si possa accettare, perchè prevede una tassa di lire 200 per i comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, 250 lire per i comuni non superiori a 50 mila abitanti ecc. Ora questa proporzione non ha ragione di essere, e la tassa è un po' troppo forte; quindi può essere benissimo ridotta per tutti a 200 lire, invece di stabilirla in 250, 300, 400 ecc.

Inoltre gli istituti e ambulatori dove si praticano tanto la radiumterapia quanto la radiologia sono tenuti al pagamento della doppia tassa di concessione. Questo non è concepibile, perchè in un gabinetto dove si pratica la radiologia, ci può essere anche la radiumterapia, e non si concepisce che si debbano pagare due tasse perchè si tengono due sistemi di cura. Non è una cosa ammissibile per la nostra professione. Mi pare sia il caso di togliere addirittura questo capoverso, in modo che gli istituti ed ambulatori siano considerati non come due, ma come un solo gabinetto.

In altre parole occorre ridurre la tassa a una voce sola di lire 200 per tutti i casi, poichè l'autorizzazione viene data una sola volta, e abolire questa doppia tassa degli ambulatori che praticano la radiologia e radiumterapia.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi pare allora che la prima parte della tabella, riferentesi alla tassa di concessione governativa, con gli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal governo, risulti così formulata: «Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui agli articoli 1 e 3 della legge lire 200.

Sta bene, onorevole relatore?

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Resta, quindi, soppresso anche il capoverso che comincia con le parole: «Gli Istituti e gli ambulatori dove si praticano...» con quel che segue.

Pongo a partito la prima parte della tabella così modificata.

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte, che si riferisce alla tassa annua di ispezione. Ne do nuovamente lettura:

Tassa annua di ispezione.

A) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta L. 200

B) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta » 100

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie A) e B) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Vorrei chiedere al Ministro dell'interno se questa tassa si possa ridurre a lire 100 per tutti i casi, senza fare differenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non può accettarsi questa proposta, perchè non si tratta di una tassa ai fini fiscali, ma di una tassa che deve coprire le spese che realmente lo Stato deve sostenere per le ispezioni indispensabili.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, Ella insiste nella sua proposta?

FIORETTI ERMANNÒ, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito la seconda parte della tabella riferentesi alla tassa annua di ispezione così come è formulata nel testo del disegno di legge:

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro delle corporazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale. (1665)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Modificazioni dell'articolo 22, 4º comma del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e della nota al n. 20 della tabella A annessa alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, stabilendosi che la durata annuale della licenza di pesca decorra dalla data del rilascio anzichè dal 1º gennaio di ciascun anno. (1666)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato (*Stampato* n. 1627-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ricostruzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostruzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti. (*Stampato* n. 1644-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Monteferrante, col territorio ad esso pertinente all'entrata in vigore del Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978, è staccato dal comune di Colledimezzo in provincia di Chieti e ricostituito in comune autonomo.

(È approvato).

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000 (*Stampato* n. 1649-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1596)

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia. (1566)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato. (1627)

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti. (1644)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000. (1649)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934: (1596)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	284
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia: (1566)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	285
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato: (1627)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	284
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti: (1644)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	284
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000: (1649)

Presenti e votanti.	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	284
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolomei — Bascone — Begnotti — Belluzzo — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bono — Borghese — Borrelli — Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri —

Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Pietro — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gihertini — Giordani — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Mantovani — Maraviglia — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Milani — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orsolini Cencelli.

Pace — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Potino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Roc-

ca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tecchio — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Viaino — Viglino — Vinci.

Sono in congedo:

Cacciari.

Monastra.

Orlandi.

Zingali.

Sono ammalati:

Bennati — Bianchi.

De Cristofaro — Donzelli.

Foschini.

Garibaldi — Gnocchi.

Leicht — Leonardi.

Maltini — Michelini — Miori.

Pellizzari.

Romano Michele.

Santini — Storace Cinzio.

Tredici.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessandrini.

Barni — Basile — Bibolini — Bisi — Bonardi — Borgo — Borriello Biagio.

Caccese.

Dalla Bona.

Fancello.

Giuriati Domenico.

Imberti.

Marelli — Marquet — Muscatello.

Sardi.

Teruzzi.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra ha dichiarato che risponderà nella seduta di mercoledì 1º marzo all'interrogazione dell'onorevole camerata Fantucci, che era stata rinviata a giorno da destinarsi.

La seduta termina alle 18.45.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì**

alle ore 16.

I. — Interrogazione.

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Norme relative alla distribuzione di maschere antigas. (1573)

2 — Approvazione degli accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati. (1621)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2,200,000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara. (1622)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei Conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex-Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara. (1634)

5 — Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riaggregazione alla provincia di Genova. (1643)

6 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1591)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Avv. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

